SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 agosto 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 luglio 2002, n. **179.**

Disposizioni in materia ambientale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 630.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002.

ART. 2.

(Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente).

1. Il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente è potenziato di 229 unità di personale, secondo la tabella A allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di unità di personale.

2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio ed al vestiario.

3. Per la copertura dei conseguenti oneri è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.

ART. 3.

(Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti).

1. Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è data priorità alla promozione e valutazione delle misure e dei programmi relativi alla mobilità che incentivino il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il tra-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sporto pubblico al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.

ART. 4.

(Misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune di Prato).

1. Per la realizzazione di un programma di interventi rivolto alla riconversione a gas metano o a gas di petrolio liquefatti (gpl) dell'intera dotazione del parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico e a servizi di pubblica utilità, ovvero all'adozione di ulteriori interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria e dell'ambiente e all'abbattimento delle emissioni inquinanti, è autorizzata a favore del comune di Prato la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 5.

(Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente).

1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonché per lo sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per:

a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché al monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di realizzazione e primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Le modalità di organizzazione e funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori è stabilita la spesa nell'ambito dell'autorizzazione di cui al presente comma e nel limite massimo di 2.065.000 euro a decorrere dall'anno 2002;

b) lo svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

c) le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonché alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;

d) le attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni, nei limiti dell'autorizzazione di cui al comma 1, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.

ART. 6.

(Programma strategico di comunicazione ambientale).

1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.

2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i seguenti obiettivi:

a) l'informazione e la promozione a livello nazionale e in modo continuativo di programmi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;

b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università, organizzazioni di volontariato, imprese e organi internazionali;

c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale.

3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i princìpi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti INTERNET.

4. Nell'ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 3, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato di esperti, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'istituzione ed il funzionamento del comitato è autorizzata la spesa, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

5. Il numero dei componenti, i compensi ad essi spettanti, i compiti e le modalità di funzionamento del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 7.

(Norme in materia di inquinamento acustico).

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *h)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, le parole: « e nei pubblici esercizi » sono soppresse.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ART. 8.

(Funzionamento delle aree marine protette).

1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario delle stesse, proposte dai soggetti interessati, ai sensi del comma 1.

3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità e adeguatezza di impiego.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo.

6. In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo.

7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

8. Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, fissati nella misura massima di 1 milione di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 9.

(Gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola).

1. Al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste » sono sostituite dalle seguenti: « e affidati in gestione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro ».

ART. 10.

(Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso).

1. Al fine di realizzare un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

costituito da strutture varie per l'accoglienza turistica, lo studio ed il recupero dei corsi d'acqua, per l'educazione ambientale fondata sul significato della presenza di esemplari della specie lontra *(Lutra lutra)*, comprese eventuali reintroduzioni, è destinata all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso la somma di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 11.

(Personale di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio).

1. La sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio è esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma.

ART. 12.

(Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione e gli enti locali interessati, è istituito l'Ente Parco nazionale del Circeo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L'istituzione e il funzionamento dell'Ente Parco sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

ART. 13.

(Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria).

1. Al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, l'applicazione degli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, è sospesa, solo per i contratti a tempo determinato e che non abbiano scadenza successiva al 31 dicembre 2004, per gli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovendosi ad essa procedere nei limiti delle risorse finanziarie di cui alle disposizioni del citato decreto-legge n. 148 del 1993.

ART. 14.

(Disposizioni in materia di siti inquinati).

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive mo-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dificazioni, dopo la lettera p-*quater)*, sono aggiunte le seguenti:

« *p-quinquies)* Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare);

p-sexies) Broni;

p-septies) Falconara Marittima;

p-octies) Serravalle Scrivia;

p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;

p-decies) Orbetello area ex Sitoco;

p-undecies) aree del litorale vesuviano;

p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;

p-terdecies) area industriale della Val Basento ».

ART. 15.

(Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive).

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, l'ultimo periodo è soppresso.

ART. 16.

(Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico).

1. Per le finalità di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree medesime per le quali viene dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 27, residuano sul capitolo 7850, nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.3, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

ART. 17.

(Bonifica del sito di Portovesme).

1. Al fine di accelerare l'attuazione del piano di ripristino ambientale del sito inquinato di Portovesme e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 18.

(Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare).

1. Al fine dell'attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti di importanza nazionale, individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, alternativamente alla procedura ordinaria di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, individua, sulla base dei progetti preliminari integrati di bonifica e sviluppo presentati dai soggetti

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

concorrenti, con procedura di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, il soggetto al quale affidare le attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate. L'individuazione con procedura di evidenza pubblica di cui al primo periodo può essere effettuata soltanto in caso di inerzia, a seguito di diffida con indicazione dei tempi di attuazione delle operazioni di bonifica, del proprietario o del gestore delle aree industriali da bonificare, che abbiano avviato o assunto impegni nell'ambito del programma di attuazione degli interventi di bonifica. Per essere ammessi alla procedura di evidenza pubblica, i progetti preliminari devono contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni:

a) garanzia da parte del soggetto affidatario per l'integrale assunzione dei costi di esproprio delle aree interessate, di cui ai commi 3 e 4;

b) durata del programma;

c) piano economico e finanziario dell'investimento.

2. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stipula, con i Ministri dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, con i presidenti delle giunte regionali, delle province e con i sindaci dei comuni territorialmente competenti, uno o più accordi di programma per l'approvazione del progetto definitivo di bonifica e di ripristino ambientale. Gli accordi di programma comprendono il piano di caratterizzazione dell'area e l'approvazione delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza definitiva e l'approvazione del progetto di valorizzazione dell'area bonificata, che include il piano di sviluppo urbanistico dell'area e il piano economico e finanziario dell'investimento, secondo le procedure previste dall'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione delle aree, nonché il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico.

4. Le finalità indicate dal presente articolo sono assicurate mediante l'acquisizione con esproprio al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti delle aree inquinate da bonificare, i cui costi saranno integralmente sostenuti dal soggetto affidatario delle attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le procedure di attuazione del presente articolo con particolare riferimento ai requisiti del progetto preliminare di cui al comma 1 e alle modalità di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alle modalità di esecuzione delle procedure di esproprio delle aree interessate.

6. Ai fini di cui al presente articolo, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 1, il quale è escluso dalla partecipazione ai programmi di intervento di cui al presente articolo.

7. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree, qualora detti accordi siano finanziati e comprendano interventi di risanamento delle aree, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione e le procedure per l'approvazione delle varie fasi di uno o più

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

progetti coerenti con un piano generale del sito individuato ai sensi del presente articolo.

8. Le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall'INAIL sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e degli enti territoriali competenti.

10. Le regioni possono adottare per i siti da bonificare di loro competenza la procedura di cui al presente articolo.

ART. 19.

(Nuove norme per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati).

1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee causato dal rilascio di sostanze o preparati contenuti in serbatoi interrati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e delle attività produttive, stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, con particolare riguardo ai termini massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi esistenti e alla definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche ambientali.

2. Sono fate salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 20.

(Istituzione del Reparto ambientale marino).

1. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 21.

(Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera).

1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è la regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo 35 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 62, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini, la regione, all'avvio dell'istruttoria per il rilascio della predetta autorizzazione, acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

ART. 22.

(Siti minerari abbandonati).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dell'ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250.000 euro per l'anno 2002.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 250.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 23.

(Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 3, lettera *l-bis)*, sono soppresse le parole da: «qualora» sino a: «tutela ambientale»;

b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

«*c-bis)* i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;»;

c) all'articolo 12, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95»;

d) all'articolo 19, comma 4, le parole: «Entro il 31 marzo 2002» sono soppresse e dopo le parole: «sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto,»;

e) all'articolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1° gennaio 2003»;

f) all'articolo 30, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

«17-*bis*. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95»;

g) all'articolo 38, comma 2, dopo le parole: «di imballaggi» sono soppresse le seguenti: «primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo»;

h) all'articolo 39, comma 2, la parola: «primari» è soppressa;

i) all'articolo 41, comma 2, lettera *h)*, le parole: «primari, o comunque» sono soppresse;

l) all'allegato A le parole: «16 01 03 pneumatici usati» sono sostituite dalle seguenti: «16 01 03 pneumatici fuori uso».

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 feb-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

braio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dal comma 1, lettera *l)*.

ART. 24.

(Smaltimento dei rifiuti sanitari).

1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base di criteri di semplificazione e di contenimento delle spese.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici delle materie indicate nel regolamento stesso.

ART. 25.

(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole: « entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 ».

2. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte dell'ente gestore ».

ART. 26.

(Disposizioni relative a Venezia e Chioggia).

1. Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 31 dicembre 2002, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 31 dicembre 2002, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che inizino l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po ».

ART. 27.

(Piano straordinario di telerilevamento).

1. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di un accordo di programma con il Ministero della difesa e la Presi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

denza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di 25 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, come rifinanziata dalla tabella D allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

ART. 28.

(Modifica all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36).

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I relativi proventi, determinati ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito ».

ART. 29.

(Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183).

1. All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: « o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, » sono sostituite dalle seguenti: « o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei ministri propone tra l'altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti ».

2. All'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « del Ministro dei lavori pubblici » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio »;

b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: « Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: »; la lettera *d)* è abrogata e alla lettera *e)* le parole: « rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente » sono soppresse;

c) al comma 3, dopo le parole: « Il Ministro dell'ambiente » sono inserite le seguenti: « e della tutela del territorio »;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *Competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio* ».

3. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

« 3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, quinto periodo,

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composto: dal predetto Ministro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali, ovvero dai sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal segretario generale dell'autorità di bacino che partecipa con voto consultivo ».

4. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

« *5.* Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale dell'autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico e può comprendere anche un rappresentante del Dipartimento della protezione civile ».

ART. 30.

(Modifica all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 17 è sostituito dal seguente:

« *17.* Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività produttive, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma ».

ART. 31.

(Fondo per le imprese interessate da emergenze ambientali).

1. Per l'attuazione di interventi connessi alla risoluzione di emergenze ambientali finalizzati alla riconversione delle imprese interessate, in particolare, da riduzione di occupazione dovuta alle predette emergenze è istituito un Fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzato alla erogazione di appositi contributi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio definisce annualmente con proprio decreto le modalità e i criteri di ripartizione dei predetti contributi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 32.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, valutato in complessivi 20.000.000 di euro per l'anno 2002 e 20.160.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, si provvede mediante

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA *A*
(articolo 2, comma 1)

POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Grado/ruolo	*Unità*
Generale di Brigata	1
Colonnello	1
Tenente Colonnello	1
Maggiore	1
Capitano	3
Tenente/Sottotenente	19
Ispettore	127
Sovrintendente	39
Appuntato e Carabiniere	37
Totale	229

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2033):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (MATTEOLI) il 28 novembre 2001.

Assegnato alla commissione VIII (Ambiente), in sede referente, il 17 gennaio 2002 con il parere di tutte le commissioni.

Esaminato dalla VIII commissione il 17, 22, 23, 29 e 31 gennaio 2002.

Esaminato in aula il 4 e 5 febbraio 2002 e approvato il 6 febbraio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1121):

Assegnato alla commissione 13ª, in sede referente, l'11 febbraio 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 12ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e Commissione parlamentare per gli affari regionali.

Esaminato dalla commissione il 19, 20 e 21 febbraio 2002; 20, 21 e 26 marzo 2002.

Relazione scritta presentata l'8 aprile 2002 (atto n. 1121/*A* - relatore sen. MANFREDI).

Esaminato in aula l'8, 9, 14, 15 e 28 maggio 2002, e approvato con modificazioni, il 29 maggio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2033/*B*):

Assegnato alla commissione VIII (Ambiente), in sede referente, il 30 maggio 2002 con parere delle commissioni I, V, IX, XI, XII e XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione (Ambiente) il 4, 11 e 19 giugno 2002.

Esaminato in aula il 1º luglio 2002 e approvato il 2 luglio 2002.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il comma 2, dell'art. 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante: «Disposizioni in campo ambientale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2001, n. 79, è il seguente:

«2. In relazione all'incremento ed alla accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero dell'ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse pari a lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalità di ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno determinate nell'àmbito della contrattazione collettiva integrativa prevista dall'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.».

Note all'art. 5:

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 1986.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante: regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1988.

— Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante: attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1999.

— Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante: attuazione della direttiva 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1º giugno 2001.

— Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, recante: attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1993.

— Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante: attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000.

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante: attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995.

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante: Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1997.

Nota all'art. 7:

— L'art. 3, comma 1, lettera *h)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante: legge quadro sull'inquinamento acustico, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1995, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3 *(Competenze dello Stato)*. — 1. Sono di competenza dello Stato:

(omissis);

h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera *e)*, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo.».

Nota all'art. 8:

— L'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante: nuovi interventi in campo ambientale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1998, è il seguente:

«37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra loro.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nota all'art. 9:

— Il comma 10 dell'art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» - legge finanziaria 2001 - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«10. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, è assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito da un consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai comuni interessati ed, eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, è assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la regione Campania, *e affidati in gestione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro*.

I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresì le attività incompatibili con le finalità previste dal presente comma, alla cui violazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.».

Nota all'art. 10:

— La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 206 del 22 luglio 1992.

Nota all'art. 12:

— L'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: legge quadro sulle aree protette, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 13 dicembre 1991, è il seguente:

«Art. 34 *(Istituzione di parchi e aree di reperimento)*. — 1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);

b) Gargano;

c) Gran Sasso e Monti della Laga;

d) Maiella;

e) Val Grande;

f) Vesuvio.

2. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'art. 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'art. 9.».

Note all'art. 13:

— Gli articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante: interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1993, sono i seguenti:

«9. Alla regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87. La regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui all'art. 1 della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996, una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al presente comma. Le competenti commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni.».

«4-*bis*. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti con riferimento anche all'attività espletata presso l'impresa di provenienza. Alla relativa spesa, prevista in L. 3.500.000.000 per l'anno 1994 e in L. 2.700.000.000 per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione del contributo concesso alla regione Calabria di cui all'art. 3, comma 9, del presente decreto.».

— L'art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, recante: «Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1984, n. 283, è il seguente:

«Art. 1. — Per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale, riferito ad un programma esecutivo per l'anno 1984, concernente i settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale, delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, è concesso un ulteriore contributo speciale alla regione Calabria di lire 86.700 milioni in aggiunta a quello di lire 173.300 milioni già autorizzato con decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.

Il programma di cui al precedente comma deve comunque essere approvato dai competenti organi regionali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

— Gli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, recante: «Norme sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

regione Calabria», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1984, n. 167, sono i seguenti:

«Art. 1. — 1. In attesa della disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della regione Calabria è vietata l'assunzione, da parte della regione medesima, dei consorzi e degli enti regionali interessati, di lavoratori idraulico-forestali.

2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, nel caso in cui ricorrano temporanee esigenze di intensificazione delle attività relative alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi e di protezione civile, alla tutela del patrimonio forestale, alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, la regione Calabria, i consorzi e gli altri enti regionali operanti nei predetti settori possono assumere esclusivamente lavoratori che nell'anno precedente abbiano prestato alle loro dipendenze attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate. Si considerano utili ai fini del raggiungimento di tale requisito le giornate di assenza dal lavoro per infortunio o malattia indennizzata nonché per servizio militare. Per il lavoratore che nel corso dell'anno non abbia potuto essere assunto a causa del servizio militare la verifica della sussistenza del requisito viene operata con riferimento all'anno precedente.

3. Il contratto di lavoro di cui al precedente comma 2 non può avere durata superiore al numero di giornate prestate nell'anno precedente.

4. Gli enti interessati debbono trasmettere agli uffici di collocamento l'elenco dei lavoratori occupati nell'anno precedente, specificando per ciascuno di essi il numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori inclusi nel predetto elenco l'avviamento al lavoro avviene mediante richiesta nominativa.

5. L'assunzione prevista dal precedente comma 2 è esclusa per i lavoratori titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità.

6. I lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del precedente comma 2 non sono computabili ai fini dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482.».

«Art. 1-*bis*. — 1. Le esigenze di manodopera che si verifichino in determinati cantieri sono soddisfatte esclusivamente con assunzioni, da effettuare alle condizioni previste nel precedente art. 1, di lavoratori che siano esuberanti rispetto al fabbisogno funzionale di altri cantieri e siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo.

2. Per l'attuazione delle compensazioni di manodopera gli enti di cui al precedente art. 1, quando abbiano necessità di un numero di giornate di lavoro inferiore a quello delle giornate svolte nell'anno precedente, sono tenuti a darne comunicazione alla regione. La regione accerta la congruità del numero dei lavoratori utilizzati dai singoli enti rispetto ai lavori da effettuare.».

Nota all'art. 14:

— Il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dal presente provvedimento è il seguente:

«4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'art. 18, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:

a) Venezia (Porto Marghera);

b) Napoli orientale;

c) Gela e Priolo;

d) Manfredonia;

e) Brindisi;

f) Taranto;

g) Cengio e Saliceto;

h) Piombino;

i) Massa e Carrara;

l) Casal Monferrato;

m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli);

n) Pitelli (La Spezia);

o) Balangero;

p) Pieve Vergonte;

p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche);

p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);

p-quater) Pioltello e Rodano;

p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare);

p-sexies) Broni;

p-septies) Falconara Marittima;

p-octies) Serravalle Scrivia;

p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;

p-decies) Orbetello area ex Sitoco;

p-undecies) aree del litorale vesuviano;

p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;

p-terdecies) area industriale della Val Basento.».

Nota all'art. 15:

— Il comma 3, dell'art. 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante: misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993, come modificato dal presente provvedimento è il seguente:

«3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella *A*, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella *B*, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella *B*, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.».

Nota all'art. 16:

— Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante: misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1998.

— L'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante: istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992, è il seguente:

«Art. 5 *(Stato di emergenza e potere di ordinanza)*. — 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».

Note all'art. 18:

— La legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante: nuovi interventi in campo ambientale, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1998.

— Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, recante: regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 2002.

— L'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000, è il seguente:

«Art. 34 *(Accordi di programma)*. — 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.».

— L'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1992, è il seguente:

«Art. 13 *(Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato)*. — 1. - 7. *(Omissis)*.

8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.».

Note all'art. 21:

— Il comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricoli, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1999, è il seguente:

«2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lettera *a)* è rilasciata dall'autorità competente solo quando è dimostrata, nell'àmbito dell'istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento alternativo in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, per le politiche agricole e forestali nonché dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

— Il comma 8, dell'art. 62, del citato decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è il seguente:

«8. Le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate con l'art. 63 restano in vigore, ove compatibili con gli allegati al presente decreto e fino all'adozione di specifiche normative in materia.».

Note all'art. 23:

— Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1997.

— Il nuovo testo del comma 3 dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente legge è il seguente:

«3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

l-bis) il combustibile derivato da rifiuti.».

— Il nuovo testo del comma 1 dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

«Art. 8 *(Esclusioni)*. — 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

a) i rifiuti radioattivi;

b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;

d) (soppresso);

e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

f) i materiali esplosivi in disuso;

f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.».

— Il nuovo testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12 *(Registri di carico e scarico)*. — 1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

3-*bis*. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.

6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le predette modalità di tenuta dei registri.

6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

all'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.».

— Il nuovo testo del comma 4, dell'art. 19, del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

«Art. 19 *(Competenze delle regioni)*. — 1. - 3. *(Omissis)*.

4. Le regioni sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano, *entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto*, le disposizioni occorrenti affinché gli uffici e gli enti pubblici, e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo.».

— Il nuovo testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 21 *(Competenze dei comuni)*. — 1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 23.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera *f)*;

e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera *d)*. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'art. 17.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui a comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1º gennaio 2003.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.».

— Il nuovo testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 30 *(Imprese sottoposte ad iscrizione)*. — 1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed è articolato in un comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del Comitato nazionale e delle sezioni regionali durano in carica cinque anni.

2. Il Comitato nazionale dell'albo ha potere deliberante ed è composto da quindici membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e designati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;

b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;

c) uno dal Ministro della sanità;

d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

e) tre dalle regioni;

f) uno dell'Unione italiana delle camere di commercio;

g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli autotrasportatori.

3. Le sezioni regionali dell'albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono composte:

a) dal presidente della camera di commercio o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale con funzioni di vicepresidente;

c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall'Unione regionale delle province;

d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.

4. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.

5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché, dal 1º gennaio 1998, l'accettazione delle garanzie finanziarie sono deliberati dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'interessato, in conformità alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

della navigazione e del tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, nonché i requisiti, i termini, le modalità ed i diritti d'iscrizione, le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie, che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformità ai seguenti princìpi:

a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure;

b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla lettera *a)*;

c) trattamento uniforme dei componenti delle sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;

d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.

7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai commi 2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il Comitato nazionale e le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. L'iscrizione all'Albo è deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575.

8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche.

9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d'iscrizione presentate all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle società di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, è garantito dal comune o dal consorzio di comuni. L'iscrizione all'Albo è effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attività del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale dell'Albo territorialmente competente ed è efficace solo per le attività svolte nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali il comune stesso partecipa.

11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.

12. Alla segreteria dell'Albo è destinato personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche.

14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

15. Per le attività di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni.

16. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio di attività alla sezione regionale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi:

a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;

b) la frequenza media della raccolta;

c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.

16-*bis*. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.

17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

*17-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'art. 9-*quinquies *del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.*».

— Il nuovo testo del comma 2 dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24 e 37, i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi. A tal fine i produttori e gli utilizzatori sono obbligati a partecipare al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41. Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'art. 37, comma 2, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti di imballaggio.».

— Il nuovo testo del comma 2 dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«2. Nel caso in cui la pubblica amministrazione non attivi la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori e gli utilizzatori possono organizzare tramite il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41 le attività di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio sulle superfici pubbliche o la possono integrare se insufficiente.».

— Il nuovo testo del comma 2, lettera *h)*, dell'art. 41 del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:

a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;

b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera *a)*, le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

d) promuove accordi di programma con le regioni e gli enti locali per favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;

e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'art. 40;

f) garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i Consorzi e gli altri operatori economici;

g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;

h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale.».

— L'allegato *A* al citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo
16 01 00 veicoli fuori uso
16 01 01 catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli
16 01 02 altri catalizzatori sostituiti in veicoli
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 04 veicoli inutilizzabili
16 01 05 parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 02 00 apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso
16 02 01 trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
16 02 02 altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati)
16 02 03 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
16 02 04 apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre
16 02 05 altre apparecchiature fuori uso
16 02 06 rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
16 02 07 rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica
16 02 08 rifiuti della demolizione dei veicoli
16 03 00 prodotti fuori specifica
16 03 01 prodotti fuori specifica inorganici
16 03 02 prodotti fuori specifica organici
16 04 00 rifiuti esplosivi di scarto
16 04 01 munizioni di scarto
16 04 02 fuochi artificiali di scarto
16 04 03 altri rifiuti esplosivi di scarto
16 05 00 gas e sostanze chimiche in contenitori
16 05 01 gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali (compresi gli halon)
16 05 02 altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti
16 05 03 altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, es. sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti
16 06 00 batterie ed accumulatori
16 06 01 accumulatori al piombo
16 06 02 accumulatori al nichel-cadmio
16 06 03 pile a secco al mercurio
16 06 04 pile alcaline
16 06 05 altre pile ed accumulatori
16 06 06 elettroliti da pile e accumulatori
16 07 00 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 5 00 00 e 12 00 00)
16 07 01 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
16 07 02 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
16 07 03 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
16 07 04 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici
16 07 05 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
16 07 06 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
16 07 07 rifiuti solidi della pulizia di stive di navi
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti».

— Il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, reca: Individuazione dei rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Nota all'art. 24:

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Nota all'art. 25:

— Il nuovo testo del comma 2 dell'art. 29 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 29 *(Scarichi sul suolo)*. — 1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'art. 27, comma 4;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'art. 28, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della tabella 4 dell'allegato 5;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) Per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti alla data .di entrata in vigore del presente decreto devono, *entro il 31 dicembre 2003*, essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in confor-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

mità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'art. 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, cosi come sostituito dall'art. 26, comma 2. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera *c)* del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono conformarsi ai limiti della tabella 4 dell'allegato 5 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino a tale data devono essere rispettati i limiti fissati dalle normative regionali vigenti o, in mancanza di questi, i limiti della tabella 3 dell'allegato 5. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5.».

— Il nuovo testo del comma 3 dell'art. 33 del citato decreto legislativo n. 152/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 33 *(Scarichi in reti fognarie)*. — Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'allegato 5, alla tabella 3 gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'amministrazione pubblica responsabile in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2.

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato.

3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, *ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte dell'ente gestore*.».

Note all'art. 26:

— Il nuovo testo dell'art. 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante: Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, come modificato dalla presente legge, è seguente:

«Art. 10 *(Venezia e Chioggia)*. — 1. I comuni di Venezia e Chioggia elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dal piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1° settembre 1989. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

2. I progetti di massima di cui al comma 1 sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360. L'approvazione costituisce integrazione del «Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia», nonché variante agli strumenti urbanistici generali.

3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorché non rientranti nella tipologia di cui all'art. 17 del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale Veneto n. 962 del 10 settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purché sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente periodo, e più in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al comma 1 del presente articolo e con le modalità e i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia. I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, che sarà a tal fine integrato, per il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre 1994. I caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli impianti individuali di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, fatte salve specifiche e motivate prescrizioni integrative da parte delle autorità sanitarie competenti.

4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

4-*bis*. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1° gennaio 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia e di Chioggia, per i fini di cui al presente articolo. I canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalità di cui all'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 31 dicembre 2002, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:

a) *ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 31 dicembre 2002, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi*;

b) *ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che inizino l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione*.

6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

— Il nuovo testo dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante: Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4 *(Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione)*. — 1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto, *nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.*».

Nota all'art. 27:

— Il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 («Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nelle regione Campania», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 1998, n. 134) è il seguente:

«2. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 495.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da iscriversi su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.».

Nota all'art. 28:

— Il nuovo testo dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante: Disposizioni in materia di risorse idriche, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 14 *(Tariffa del servizio di fognatura e depurazione)*. — 1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. *I relativi proventi, determinati ai sensi dell'art. 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, aumentati della percentuale di cui al punto 2.3 della delibera CIPE 4 aprile 2001, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 165 del 18 luglio 2001, affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito.*

1-*bis*. I comuni già provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi.

2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.

3. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

4-*bis*. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.».

Note all'art. 29:

— Il nuovo testo dell'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4 *(Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difsa del suolo)*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera *d)*, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:

a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;

b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;

c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art. 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) il programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3;

e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;

f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri *o, su sua delega al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali.

3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attività. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a caratte nazionale, verificandone l'attuazione.

3-bis. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei Ministri propone tra l'altro gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di bacino e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi atti.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti.

4-*bis*. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

— Il nuovo testo dell'art. 5 della citata legge n. 183/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5 *(Competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio)*. — 1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilità *del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. *Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*:

a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'art. 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;

c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all'art. 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'art. 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;

d) (abrogato);

e) opera, ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.

3. Il Ministro dell'ambiente *e della tutela del territorio*, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'art. 3, comma 1, lettere *a)* ed *h)*.».

— Il nuovo testo dell'art.12 della citata legge n. 183/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12 *(Autorità di bacino di rilievo nazionale)*. — 1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l'Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino:

a) il comitato istituzionale;

b) il comitato tecnico;

c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o da un Sottosegretario da lui delegato, ed è composto: dal predetto Minstro; dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e per i beni e le attività culturali, ovvero dai Sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da assessori dagli stessi delegati; dal segretario generale dell'autorità di bacino che partecipa con voto consultivo.

4. Il comitato istituzionale:

a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 4;

b) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;

c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;

d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del piano di bacino;

e) adotta il piano di bacino;

f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;

g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmnatici di cui all'art. 31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando in dodici mesi il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici.

5. Il comitato tecnico è organo di consulenza istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale dell'autorità di bacino ed è costituito da funzionari designati uno per ciascuna delle amministrazioni presenti nel comitato istituzionale. Fa inoltre parte del comitato tecnico il direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico e può comprendere anche un rappresentate del Dipartimento della protezione civile.

6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni pervenutegli.

7. il segretario generale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;

c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli;

e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché alle risorse stanziate per le finalità del piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del bacino, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;

g) è preposto alla segreteria tecnico-operativa.

8. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale.

9. La segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti dell'amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle Amministrazioni statali e dalle regioni interessate, è articolata negli uffici; *a)* segreteria; *b)* studi e documentazione; *c)* piani e programmi.

10. Le Autorità di bacino hanno sede provvisoria presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici, cui spettano le determinazioni definitive.».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nota all'art. 30:

— Il testo dell'art. 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6 *(Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)*. — 1. All'art. 16, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, in materia di redditi soggetti a tassazione separata, sono aggiunte, in fine, le parole: «e delle società di persone».

2. *(Omissis)*.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi.

4. All'art. 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: «sono applicabili» sono inserite le seguenti: «per i periodi di imposta 1999 e 2000».

5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di riordino delle imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (omissis);

b) all'art. 6, comma 1, concernente l'applicazione dell'aliquota ridotta alle società quotate, le parole da: «le aliquote di cui ai commi» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota di cui al comma 1 dell'art. 1 è ridotta al 7 per cento».

6. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000; a decorrere dal medesimo periodo d'imposta si applicano le disposizioni del comma 5, fermo restando il diritto al riporto a nuovo maturato in base alle disposizioni previgenti.

7. I soggetti che, avendo in precedenti esercizi imputato gli ammortamenti anticipati a riduzione del costo dei beni, adottino la diversa metodologia contabile di imputazione alla speciale riserva prevista dall'art. 67, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono riclassificare gli ammortamenti anticipati pregressi imputandoli alla suddetta riserva, al netto dell'importo destinato al fondo imposte differite.

8. All'art. 14, comma 1, alinea, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: «a fondi rustici» sono sostituite dalle seguenti: «ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale».

9. *(Omissis)*.

10. Per le finalità di cui al comma 9 possono essere utilizzati anche i fondi residui disponibili sul capitolo 7627 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

11. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari o socie delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sempre che le suddette società o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa agricola.

12. All'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, le parole: «e al 1° gennaio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000»; nel medesimo comma le parole: «per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5» sono sostituite dalle seguenti: «per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5».

13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.

15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'art. 2424, primo comma, lettera *B)*, n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale.

16. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.

17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività produttive, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma.

18. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 13 a 17 si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle finanze con una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.

19. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al comma 13 corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.

20. *(Omissis)*.

21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.

22. Ai fini di quanto previsto al comma 20, il Ministro dell'ambiente determina l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 15 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002.

23. *(Omissis)*.

24. Al comma 8 dell'art. 2 della legge 13 maggio 1992, n. 133, le parole: "il successivo", sono sostituite dalle seguenti: "i due successivi".».

02G0218

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alla campagna referendaria per il *referendum* regionale abrogativo sulla legge n. 1 del 2001 della regione Veneto, recante «Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie», indetto nella regione Veneto per il 6 ottobre 2002.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»

a) visto l'art. 45 dello Statuto della regione Veneto, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 340;

b) vista la legge della regione Veneto 12 gennaio 1973, n. 1, come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1, recante «Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul *referendum* abrogativo e sui *referendum* consultivi regionali»;

c) visto il decreto del Presidente della regione Veneto n. 776 del 16 luglio 2002, con il quale si indice per il giorno di domenica 6 ottobre 2002 il *referendum* abrogativo della legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1, recante «Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie»;

d) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

e) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;

f) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria regionale indetta nella regione Veneto per il 6 ottobre 2002 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata esclusivamente nel territorio della regione Veneto. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento del *referendum* regionale confermativo.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura eguale tra i favorevoli ed i contrari al relativo quesito. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

Art. 2.

Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna referendaria nella regione Veneto

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della regione Veneto ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri del *referendum* di cui all'art. 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto per il *referendum*. Essa si realizza mediante le tribune disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all'art. 5. Ai programmi di comunicazione politica sui temi del *referendum* non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del *referendum* di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 6;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nella regione Veneto non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario.

Art. 3.

Soggetti politici legittimati alle trasmissioni

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del *referendum* possono prendere parte:

a) il Comitato promotore del quesito referendario;

b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio regionale della regione Veneto;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *b),* presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

d) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza regionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a), b)* e *c),* che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera *d),* devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro lo stesso termine essi chiedono al Comitato regionale per le comunicazioni della regione Veneto di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario. Il Comitato, entro i cinque giorni successivi alla richiesta, valuta la rilevanza regionale dei soggetti richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

Art. 4.

Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione

1. A partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nella regione Veneto una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano il quesito referendario, ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. La scheda televisiva e quella radiofonica sono trasmesse alla Commissione.

Art. 5.

Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica

1. In riferimento al *referendum* del 6 ottobre 2002, la RAI organizza e trasmette nella regione Veneto tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'art. 3, comma 1, con le seguenti modalità:

a) il Comitato promotore di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a),* è invitato dalla RAI a prendere parte alle tribune, per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche di cui all'art. 3, com-ma 1, lettere *b)* e *c),* sono invitate dalla RAI a prendere parte alle tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato se sono favorevoli o contrarie al quesito referendario;

c) la RAI individua quali tra i comitati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d),* possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

2. Le tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 5 e domenica 6 ottobre 2002.

3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 6.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento. Nella richiesta, rivolta alla RAI entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d),* dichiarano che il Corecom ha valutato positivamente la loro rilevanza regionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

3. Nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle richieste di cui al comma 2, la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute la RAI può altresì stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso alla Commissione e alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti eguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.

Art. 7.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda il tema oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

base alla conduzione del programma uno specifico orientamento sul quesito referendario ai conduttori o alla testata.

Art. 8.

Programmi dell'accesso

1. La programmazione dell'accesso regionale nella regione Veneto è soggetta per il periodo di vigenza del presente provvedimento, alla disciplina di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d).*

Art. 9.

Comunicazioni e consultazione alla Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

Art. 10.

Responsabilità del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale della RAI

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Art. 11.

Pubblicità del provvedimento

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2002

Il presidente: PETRUCCIOLI

02A10331

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 2002.

Modifica dell'allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, concernente disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sentito il Ministro delle attività produttive;

Visto il proprio decreto in data 8 marzo 2002, recante «Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione»;

Considerato che, per mera inesattezza, alla tabella contenuta nel punto 4 dell'allegato I del suddetto decreto non è stata inserita la nota numero 5), concernente gli impianti a cui si applicano alcune specifiche relative al carbone da vapore e che tale omissione può determinare una restrizione ingiustificata della possibilità di approvvigionamento di tale combustibile;

Sentito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 4 aprile 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, la tabella contenuta nel punto 4 è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 320

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

TABELLA

Caratteristiche e metodi di prova per i combustibili solidi [articolo 3, comma 1, lettere o), p) e q), comma 2, lettere c) ed e), comma 5 lettera d); articolo 4, comma 3 e articolo 6, comma 1, lettere l), o), p) e q)]

Tipo		Materie volatili[2] %	Ceneri[2] %	Zolfo[2] %	Umidità[2] %	Potere calorifico inferiore[3]	
						MJ/kg	kcal/kg
Coke metallurgico e da gas	1	≤ 2	≤ 12	≤ 1	≤ 12	≥ 27,63	≥ 6600
	2		≤ 10		≤ 8		
Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele	3	≤ 13	≤ 10	≤ 1	≤ 5	≥ 29,31	≥ 7000
Carbone da vapore	4	≤ 40	≤ 16	≤ 1	≤ 10[5]	≥ 23,86[5]	≥ 5700[5]
Agglomerati di lignite	5	≤ 40	≤ 16	≤ 0,5	≤ 15	≥ 14,65	≥ 3500
Lignite[1]	6			≤ 1,5			
Coke da petrolio	7	≤ 12		≤ 3[1]			
	8			≤ 6[4]			
Norma per l'analisi		ISO 562	UNI 7342	UNI 7584	UNI 7340	ISO 1928	

1- per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 2
2-i valori rappresentano limiti massimi come percentuali di massa sul prodotto tal quale
3-valori minimi riferiti al prodotto tal quale
4- per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 5
5- tali valori si applicano solo agli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2

02A10293

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2002.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Treviso e Paese per il disinnesco di ordigni bellici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che in data 18 maggio 2002 nel territorio dei comuni di Treviso, di Casier e di Paese sono stati rinvenuti due ordigni bellici inesplosi risalenti alla seconda guerra mondiale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Treviso, Casier e Paese per il disinnesco di ordigni bellici fino al 30 agosto 2002;

Considerato che l'ufficio territoriale del Governo di Treviso con nota pervenuta il 23 luglio 2002 ha rappresentato che le operazioni di disinnesco non procederanno in maniera concomitante nelle aree coinvolte e pertanto quelle previste per la città di Treviso avverranno l'8 settembre;

Considerato inoltre che l'intervento di brillamento verrà effettuato in altra località appositamente individuata nel comune di Paese;

Considerato altresì che la predetta situazione di emergenza permane e comporta la necessità di portare a compimento gli interventi di disinnesco differiti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Treviso e di Paese interessato dall'evento di cui in premessa è prorogato fino al 15 settembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A10291

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2002.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della città di Napoli in conseguenza del crollo di un edificio nel quartiere Arenella.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 11 luglio 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2002 nel territorio della città di Napoli in conseguenza del crollo di un edificio nel quartiere Arenella, Traversa S. Severino, 5, verificatosi il giorno 25 giugno 2001;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi predisposti dal comune di Napoli per la riparazione dei danni all'edificio, ivi compresi quelli inerenti al recupero delle parti residue, finalizzati a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita ed al ripristino delle infrastrutture;

Vista la richiesta del sindaco di Napoli, di cui alla nota in data 20 giugno 2002;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 luglio 2003, lo stato di emergenza nel territorio della città di Napoli, in conseguenza del crollo di un edificio nel quartiere Arenella.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A10292

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2002.

Interventi urgenti connessi al disinnesco di ordigni bellici nei comuni di Treviso, Casier e Paese. (Ordinanza n. 3235).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Treviso, Casier e Paese per il disinnesco di ordigni bellici;

Considerata l'urgenza delle operazioni di disinnesco e di bonifica degli ordigni bellici che si svolgeranno nelle aree territoriali interessate;

Considerato altresì che le operazioni di disinnesco di tali ordigni comporteranno l'adozione preliminare di notevoli misure di sicurezza, fra le quali l'evacuazione di una notevole area cittadina, la sospensione di servizi essenziali, la messa in sicurezza di cittadini ricoverati presso ospedali, istituti assistenziali e di riposo, di opere d'arte e di beni architettonici, di uffici pubblici e di edifici di interesse storico e religioso;

Ritenuto di dover adottare ogni utile iniziativa urgente finalizzata al superamento dell'emergenza in atto nel territorio interessato;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per fronteggiare le straordinarie esigenze di salvaguardia della incolumità pubblica e privata in relazione alle operazioni di disinnesco e bonifica degli ordigni bellici rinvenuti nel territorio dei comuni di Treviso, Casier e Paese, è assegnata al comune di Treviso la somma di € 373.523,47, che verrà erogata, sulla base di motivata e documentata richiesta preventivamente approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, il sindaco di Treviso è autorizzato a procedere in deroga agli articoli 6 e 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, all'art. 92 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, così come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, e loro successive modifiche e integrazioni.

3. Il prefetto di Treviso provvede al coordinamento degli interventi avvalendosi delle autorità comunali interessate, del volontariato di protezione civile e di quello specializzato nella salvaguardia dei beni culturali provvedendo altresì ai rimborsi alle organizzazioni di volontariato nonché ai datori di lavoro dei volontari impiegati ai sensi della vigente normativa, nel limite di spesa di 77.468,53.00 euro; provvede infine a corrispondere al personale pubblico dipendente all'uopo utilizzato ed autorizzato compensi per lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 70 ore.

4. L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza, stabilito in complessivi € 450.992,00 è posto a carico dell'unità previsionale di base 13.2.1.3, capitolo 974, del centro di responsabilità n. 13 «protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziare del Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A10290

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° luglio 2002.

Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130, avente ad oggetto: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri»;

Visto in particolare l'art. 5 della citata legge n. 130 del 2001, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sono stabilite le tariffe per la cremazione e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri;

Sentite l'Associazione nazionali dei comuni italiani (A.N.C.I.), la Confederazione nazionale dei servizi (Confservizi), e la Federazione italiana per la cremazione;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe per la cremazione sono fissate dal comune sede dell'impianto di cremazione entro la misura massima stabilita dagli articoli 3 e 5.

2. Le tariffe per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali sono fissate da ciascun comune entro la misura massima stabilita dagli articoli 4 e 5.

3. Le tariffe sono da intendere riferite all'imponibile nei casi in cui sia applicabile l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2.

Operazioni connesse alla tariffa per la cremazione

1. La tariffa per la cremazione comprende ed assicura al richiedente:

a) la ricezione del feretro o del contenitore negli ambienti del crematorio ed il trasporto fino al forno;

b) il processo di combustione per la durata occorrente;

c) la raccolta delle ceneri, con separazione di eventuali parti metalliche residue;

d) la polverizzazione delle ceneri;

e) il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;

f) gli adempimenti amministrativi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990.

2. L'urna di cui al punto *e)* del comma 1 può essere racchiusa o sostituita da altra urna cineraria a cura e spese del richiedente il servizio di cremazione.

3. In caso di cremazione di persona di nazionalità estera, non residente in Italia, il comune tenuto al pagamento della cremazione, nei casi di indigenza accertata o di disinteresse dei familiari, è quello dove è avvenuto il decesso.

4. Al decreto del Ministro dell'interno del 31 dicembre 1983, avente ad oggetto «Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale», il numero 18 dell'articolo unico è così sostituito: «18) trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali ed illuminazione votiva».

Art. 3.

Misura massima della tariffa per la cremazione

1. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di un cadavere è pari ad € 396.

2. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di resti mortali, definiti esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui al paragrafo 15 della circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della sanità, come integrata dalla circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è pari all'80 per cento di quella di cui al comma 1.

3. La tariffa massima per la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità n. 219 del 26 giugno 2000, è pari al 75 per cento di quella di cui al comma 1.

4. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione nelle ipotesi di cui all'art. 7 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990, è pari ad un terzo di quella di cui al comma 1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 4.

Misura della tariffa per la dispersione o la conservazione delle ceneri

1. La tariffa, da corrispondere *una tantum*, per la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è determinata dal comune nella misura massima di € 160 e può essere determinata in misura differente in relazione al luogo di dispersione delle ceneri.

2. La tariffa, anche differenziata, per la conservazione di urna cineraria in cimitero, è determinata dal comune in base alle seguenti voci di calcolo:

a) canone annuo per l'uso dello spazio assegnato per ogni anno di durata della cessione in uso, percepibile anche in un'unica soluzione, che compete a chi cede in uso la sepoltura;

b) canone annuo per il recupero delle spese gestionali cimiteriali, per ogni anno di durata della cessione in uso, pari o inferiore alla metà di cui al punto *a)*, percepibile anche in unica soluzione, che compete al gestore del cimitero.

Art. 5.

Adeguamento dei valori tariffari

1. I limiti tariffari di cui agli articoli 3 e 4 sono validi a decorrere dal 1° maggio 2002. A decorrere dall'anno 2003 sono rivalutati annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo relativo all'anno di riferimento.

2. A cadenza triennale si procede al riallineamento dei valori rivalutati in base al tasso di inflazione programmato rettificandoli in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti annualmente dall'ISTAT.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2002

Il Ministro dell'interno
SCAJOLA

Il Ministro della salute
SIRCHIA

02A10300

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 maggio 2002.

Rata di ammortamento mutui in materia sanitaria, scadenza 30 giugno 2002. Decreto ministeriale d'impegno e di erogazione di € 106.210,46 in conto 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 2001, n. 449, per l'esercizio 2002;

Visti il contratto n. 28489/6775 stipulato il 5 aprile 1994 tra l'ex Ministero del bilancio e della programmazione economica e Banca Mediterranea S.p.a., ed il relativo piano di ammortamento del mutuo in oggetto;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 008, con il quale si è dato corso all'impegno, tra l'altro, della prima rata semestrale delle venti previste a favore della Banca Mediterranea, per il mutuo originario di L. 2.903.000.000 contratto con l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata, concesso ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Considerato che per effetto della fusione per incorporazione intervenuta il 1° luglio 2000 tra la Banca Mediterranea S.p.a. e la Banca di Roma S.p.a., le rate semestrali vengono pagate a Banca di Roma S.p.a. - Agenzia n. 3 di Foggia;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 2002, con il quale il tasso da applicare ai mutui stipulati nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, è stabilito nella misura del 4,15% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2002;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che non è stata inviata dalla Banca di Roma S.p.a. alcun avviso di pagamento della quindicesima rata in scadenza al 30 giugno 2002 e che, quindi, il relativo importo è stato calcolato da questo servizio sulla base degli elementi sopraindicati;

Ritenuto, quindi di dover erogare € 106.210,46 quale quindicesima rata in scadenza al 30 giugno 2002, a favore della Banca di Roma per il suddetto mutuo relativo all'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di € 106.210,46 per l'esercizio 2002 sul capitolo n. 7694 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, a favore della Banca di Roma S.p.a. - Agenzia n. 3 Foggia, per le finalità citate in premessa.

Per il versamento sarà emesso apposito mandato, valuta 30 giugno 2002, mediante accreditamento della somma su apposito c/corrente bancario intestato all'istituto stesso.

Roma, 14 maggio 2002

Il direttore generale: BITETTI

02A10319

DECRETO 14 maggio 2002.

Rata di ammortamento mutui in materia sanitaria, scadenza 30 giugno 2002. Decreto ministeriale d'impegno e di erogazione di € 18.902.759,43 in conto 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 008, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Vista la dichiarazione unilaterale di cessione dell'11 luglio 2001 con la quale il Credito fondiario industriale S.p.a. - titolare del credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato con l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie in data 13 dicembre 1994 per complessive L. 3.683.000.000, dichiara di aver ceduto il suddetto credito e di provvedere ad ogni pagamento relativo direttamente alla concessionaria Colombo S.r.l.;

Viste le richieste di versamento della quindicesima rata semestrale, scadenza 30 giugno 2002, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Crediop - Roma;

2) Banco di Napoli - Catanzaro;

3) Cariplo - Milano;

4) Banca regionale europea - Milano;

5) Crediop - Roma;

6) Credito fondiario e industriale - Roma;

7) Banco di Sardegna - Sassari;

8) Cassa di risparmio di Gorizia - Gorizia;

9) Cariplo - Milano;

10) Banca OPI (ex S. Paolo I.M.I.) - Roma,

per mutui concessi rispettivamente: 1) regione Lazio; 2) regione Calabria; 3) regione Lombardia; 4) Istituto nazionale per la cura dei tumori - Milano; 5) Ospedale infantile e pie fondazioni «Burlo Garofolo» - Trieste; 6) Istituto zooprofilattico delle Venezie - Padova; 7) Istituto zooprofilattico della Sardegna - Sassari; 8) Centro oncologico di Aviano - Pordenone; 9) Istituto nazionale neurologico «Carlo Besta» - Milano; 10) Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 2001, n. 449, per l'esercizio 2002;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di € 18.902.759,43 - per l'esercizio 2002;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di € 18.902.759,43 per l'esercizio 2002 sul capitolo n. 7694 dello stato di previsione della spesa del Mini-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

stero dell'economia e delle finanze, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Importi in € Valuta 30-6-2002
1) Crediop - Roma	6.238.590,61
2) Banco di Napoli - Catanzaro	2.111.469,91
3) Cariplo - Milano	9.483.847,42
4) Banca regionale europea - Milano	242.590,79
5) Crediop - Roma	152.886,56
6) Credito fondiario e industriale - Roma	131.856,01
7) Banco di Sardegna - Sassari	94.260,55
8) Cassa di risparmio di Gorizia - Gorizia	111.336,29
9) Cariplo - Milano	123.409,54
10) Banca OPI (ex S. Paolo I.M.I.) - Roma	212.511,75
TOTALE . . .	18.902.759,43

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2002, mediante accreditamento delle somme su appositi c/correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 14 maggio 2002

Il direttore generale: BITETTI

02A10320

DECRETO 14 maggio 2002.

Rata di ammortamento mutui in materia sanitaria, scadenza 30 giugno 2002. Decreto ministeriale d'impegno e di erogazione di € 375.675,57 in conto 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 11 maggio 1998, n. 007, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Viste le richieste di versamento della nona rata semestrale, scadenza 30 giugno 2002, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Efibanca - Roma;

2) Banca delle Marche - Ancona,

per mutui concessi rispettivamente: 1) Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e Marche; 2) Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» di Ancona;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 2001, n. 449, per l'esercizio 2002;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di € 375.675,57 per l'esercizio 2002;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di € 375.675,57 per l'esercizio 2002 sul capitolo n. 7694 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Importi in € Valuta 30-6-2002
1) Efibanca - Roma	148.192,01
2) Banca delle Marche - Ancona	227.483,56
TOTALE . . .	375.675,57

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2002, mediante accreditamento delle somme su appositi c/correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 14 maggio 2002

Il direttore generale: BITETTI

02A10321

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 15 maggio 2002.

Rimborso delle rate di ammortamento per mutui edilizia sanitaria con scadenza 30 giugno 2002. Decreto ministeriale d'impegno ed erogazione della somma di € 47.747,97 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati. Esercizio finanziario 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da acereditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1998, n. 15 con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutuo concesso alla regione Marche;

Vista la nota n. 430 del 10 aprile 2002 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali nona rata semestrale in scadenza al 30 giugno 2002, per il mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla regione Marche, di € 47.747,97;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 47.747,97, valuta 30 giugno 2002, a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 14.700,62 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 33.047,35 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 47.747,97 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2002, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 14.700,62;

capitolo 3460 per € 33.047,35.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2002, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350 - 29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: BITETTI

02A10303

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 15 maggio 2002.

Rimborso delle rate di ammortamento per mutui edilizia sanitaria scadenza 30 giugno 2002. Decreto ministeriale d'impegno ed erogazione della somma di € 49.896,71 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati. Esercizio finanziario 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993, il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Vista la delibera CIPE 16 ottobre 1997 con la quale, tra l'altro, viene revocato e ridestinato il finanziamento di L. 2.375.000.000 relativo ad interventi della regione Lombardia con finalità ex art. 20, legge n. 67/1988;

Vista la nota n. 430 del 10 aprile 2002, della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali quinta rata semestrale in scadenza al 30 giugno 2002, per il mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla regione Lombardia, di € 49.896,71;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 49.896,71, valuta 30 giugno 2002, a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 20.675,89 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 29.220,82 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 49.896,71 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2002, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 20.675,89;

capitolo 3460 per € 29.220,82.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2002, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: BITETTI

02A10308

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 15 maggio 2002.

Rimborso delle rate di ammortamento per mutui edilizia sanitaria scadenza 30 giugno 2002. Decreto ministeriale d'impegno ed erogazione della somma di € 1.729.229,48 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati. Esercizio finanziario 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica, l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 013, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo;

Vista la nota n. 430 del 10 aprile 2002 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali tredicesima rata semestrale in scadenza al 30 giugno 2002, per mutui concessi dalla Cassa depositi e presititi a:

Molise per € 951.854,76;

Liguria per € 660.059,28;

Abruzzo per € 117.315,43;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 1.729.229,48, valuta 30 giugno 2002, a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 504.192,64 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 1.225.036,84 dello stato di previsione della spesa Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 1.729.229,48 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2002, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 504.192,64;

capitolo 3460 per € 1.225.036,84.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 30 giugno 2002, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: BITETTI

02A10301

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 13 giugno 2002.

Deleghe di attribuzioni del Ministro dell'economia e delle finanze per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, ai sottosegretari di Stato sen. Giuseppe Vegas, on. Daniele Molgora, on. Manlio Contento, on. Maria Teresa Armosino, prof. Vito Tanzi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto, l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 19, con il quale l'on. prof. Giulio Tremonti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2001 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 30, con il quale il prof. Mario Baldassarri è stato nominato vice Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto 12 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 254 del 31 ottobre 2001, con il quale sono state conferite le deleghe di funzioni al vice Ministro dell'economia e delle finanze, prof. Mario Baldassarri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2001 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 31, con il quale l'on. Gianfranco Micciché è stato nominato Vice Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto 12 ottobre 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 254 del 31 ottobre 2001, con il quale sono state conferite le deleghe di funzioni al Vice Ministro dell'economia e delle finanze, on. Gianfranco Micciché;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 225, con il quale l'on. Maria Teresa Armosino, l'on. Manlio Contento, l'on. Daniele Molgora, il prof. Vito Tanzi e il sen. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, sono stati nominati sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto 29 novembre 2001, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2001 - Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 - economia e finanze, foglio n. 206, con il quale sono state conferite le deleghe di funzioni al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, on. Maria Teresa Armosino;

Visto il decreto 21 febbraio 2002, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2002 - Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 300, con il quale il Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Sen. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, è stato delegato a firmare gli atti urgenti relativi alla formazione e convocazione del consiglio di disciplina di cui agli articoli 75, 77 e 79 e 85 della legge 10 aprile 1954, n. 113, estesi alla Guardia di finanza dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, nonché gli atti relativi alle promozioni previste dall'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare ai Sottosegretari di Stato on. Manlio Contento, on. Daniele Molgora e prof. Vito Tanzi, nonché di integrare le deleghe già conferite all'on. Maria Teresa Armosino ed al sen. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas;

Decreta:

Art. 1.

1. I Sottosegretari di Stato sono delegati a rispondere, per le materie di rispettiva competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari dei Sottosegretari corrisponderanno alle rispettive deleghe.

3. Inoltre sono delegati in via prioritaria e secondo la successione sotto indicata:

a) il sen. Giuseppe Vegas, l'on. Daniele Molgora, l'on. Manlio Contento, l'on. Maria Teresa Armosino, il prof. Vito Tanzi a seguire presso la Camera e il Senato i progetti di legge riguardanti la finanza regionale e locale, il bilancio dello Stato, la legge finanziaria e i provvedimenti «collegati» alla manovra di bilancio;

b) per seguire i lavori, in sede consultiva, della commissione bilancio della Camera, e, in seno alla stessa commissione, i lavori del comitato pareri, il prof. Vito Tanzi, l'on. Maria Teresa Armosino, l'on. Daniele Molgora, l'on. Manlio Contento, il sen. Giuseppe Vegas;

c) per seguire i lavori, in sede consultiva, della Commissione bilancio del Senato e, in seno alla stessa commissione, i lavori della sottocommissione pareri, l'on. Maria Teresa Armosino, il prof. Vito Tanzi, l'on. Daniele Molgora, l'on. Manlio Contento, il sen. Giuseppe Vegas.

Art. 2.

1. I Sottosegretari di Stato sono delegati a trattare le materie sottoindicate.

2. L'on. Manlio Contento tratterà:

a) le questioni concernenti l'amministrazione, la riscossione e il contenzioso dei diritti doganali e della relativa fiscalità interna negli scambi internazionali, nonché le questioni concernenti le accise sulla produzione e sui consumi;

b) le questioni rientranti nella competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

c) le questioni relative ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi a premi;

d) le questioni riguardanti l'erogazione delle pensioni di guerra e delle altre provvidenze a carico del Tesoro, nonché gli aspetti relativi alla liquidazione degli enti disciolti, ad interventi di finanziamento del C.O.N.I. e dell'U.N.I.R.E. e quelle connesse agli interventi finanziari a favore dei diversi settori produttivi, alla gestione dei pagamenti all'estero e del portafoglio dello Stato, nonché gli indennizzi per i beni perduti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia, in Tunisia, e per i beni confiscati in Libia, in Etiopia e in altri Paesi.

3. L'on. Daniele Molgora tratterà le questioni concernenti le entrate tributarie erariali assegnate alla competenza dell'Agenzia delle entrate, ivi incluse quelle attinenti all'assistenza ai contribuenti ed ai controlli diretti a contestare gli inadempimenti e l'evasione fiscale, nonché quelle concernenti il federalismo fiscale.

4. L'on. Daniele Molgora è delegato a curare l'inoltro al Consiglio di Stato, per il parere, dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica nei casi in cui la relazione provenga da un ufficio di livello dirigenziale generale dell' ex Ministero delle finanze.

5. Il prof. Vito Tanzi tratterà:

a) problematiche generali concernenti questioni economiche, finanziarie e tributarie internazionali, anche con riferimento ai relativi rapporti internazionali; progetti relativi ad accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico, finanziario e tributario;

b) le questioni, rientranti nella competenza dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, concernenti la partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea, il monitoraggio dei corrispondenti flussi finanziari, l'esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea, la partecipazione alla definizione delle politiche comunitarie, la collaborazione con la Corte dei conti europea per la certificazione del bilancio comunitario, la gestione dei fondi rientranti nella competenza del predetto ispettorato;

c) progetto di riforma del sistema tributario.

6. Il sen. Giuseppe Vegas tratterà le questioni relative alla finanza pubblica, ai flussi finanziari degli enti locali e regionali, al patto di stabilità interno, alla finanza locale e regionale, alle politiche ed agli andamenti della spesa sociale e previdenziale, al bilancio comunitario (ivi compresa la partecipazione alle riunioni in sede comunitaria), ecc., ai temi dei rapporti istituzionali tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, al federalismo funzionale, agli andamenti delle consistenze organiche dei dipendenti pubblici ed alla programmazione delle assunzioni, nonché alla centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti. Il sen. Giuseppe Vegas è delegato a curare l'inoltro al Consiglio di Stato, per il parere, dei ricorsi straordinari proposti al Presidente della Repubblica nei casi in cui la relazione provenga da un ufficio di livello dirigenziale generale dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. È inoltre delegato a curare i rapporti con la Cassa depositi e prestiti e con le società da essa partecipate, nonché le attività di monitoraggio degli andamenti dei flussi di cassa, in entrata e in uscita. Nei compiti di cui sopra sono compresi gli interventi finanziari del tesoro, in favore di enti ed organismi pubblici, sia ai fini del monitoraggio degli andamenti generali del settore statale, sia allo scopo di assicurare il mantenimento degli equilibri economico-finanziari degli enti stessi. Nella cura dei rapporti in sede internazionale e comunitaria il sen. Vegas agirà in accordo con il prof. Tanzi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

7. Il sen. Vegas tratterà, inoltre, le questioni riguardanti l'ordinamento dei dipendenti pubblici, il miglioramento dell'efficienza e dell'economicità della spesa pubblica, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione del personale, alla revisione dei sistemi di controllo, ai progetti di sviluppo e integrazione dei sistemi informativi.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Manlio Contento è delegato a firmare gli atti relativi alle materie indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 2, nonché ai servizi appresso indicati, nei casi in cui gli atti stessi siano attribuiti alla competenza del Ministro:

a) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativamente:

all'Ispettorato generale per gli affari economici;

all'Ispettorato generale per gli enti disciolti;

b) Dipartimento del tesoro, relativamente:

alla Direzione VI, interventi finanziari del Tesoro a favore del C.O.N.I. e dell'U.N.I.R.E., nonché a favore dei diversi settori produttivi;

c) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro, relativamente:

alla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro.

2. Il Sottosegretario di Stato on. Daniele Molgora è delegato a firmare gli atti relativi alle materie indicate al comma 3 dell'art. 2, nonché ai servizi appresso indicati, nei casi in cui gli atti stessi siano attribuiti alla competenza del Ministro:

a) Dipartimento per le politiche fiscali, relativamente: all'ufficio coordinamento tecnologie informatiche.

3. Il Sottosegretario di Stato on. Daniele Molgora è delegato, inoltre, a firmare gli atti con i quali i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono trasmessi al Consiglio di Stato per il parere, nei casi in cui la relazione provenga da un ufficio di livello dirigenziale generale dell'ex Ministero delle finanze.

4. Il Sottosegretario di Stato prof. Vito Tanzi è delegato a firmare gli atti relativi al servizio appresso indicato, nei casi in cui gli atti stessi siano attribuiti alla competenza del Ministro:

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativamente:

all'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea.

5. Il Sottosegretario di Stato sen. Giuseppe Vegas è delegato a firmare gli atti relativi ai servizi appresso indicati, nei casi in cui gli atti stessi siano attribuiti alla competenza del Ministro:

a) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativamente:

all'Ispettorato generale di finanza;

all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio;

all'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;

all'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni;

all'Ispettorato generale per la spesa sociale;

al Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione;

b) Dipartimento del tesoro, relativamente: al Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione;

c) Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, relativamente: al Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione;

d) Dipartimento per le politiche fiscali, relativamente: all'ufficio amministrazione delle risorse, salve quelle necessarie per il funzionamento delle commissioni tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

e) Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, relativamente:

al Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione;

al Servizio centrale del personale.

6. Il Sottosegretario di Stato sen. Giuseppe Vegas è delegato, inoltre, a firmare gli atti con cui i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono trasmessi al Consiglio di Stato per il parere, nei casi in cui la relazione provenga da un ufficio di livello dirigenziale generale dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari delegati.

Art. 7.

1. La delega ai Sottosegretari di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 13 giugno 2002

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2002
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 238

02A10299

PROVVEDIMENTO 24 luglio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Palermo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota del 6 luglio 2002 con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Palermo ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria provinciale, ubicato in via Enrico Amari n. 95 - Palermo, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota del 17 luglio 2002 con la quale il direttore della commissione provinciale di Palermo ha confermato il mancato funzionamento del citato ufficio per il giorno 13 luglio 2002 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria provinciale di Palermo è accertato per il giorno 13 luglio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2002

p. *Il capo del Dipartimento:* TAGLIAFERRI

02A10304

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 maggio 2002.

Individuazione delle prestazioni sanitarie esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che individua le prestazioni sanitarie soggette a vigilanza, rese alla persona nell'esercizio delle prestazioni ed arti sanitarie;

Visto l'art. 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 36, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione esenti dall'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), che, da un lato, ha specificato che le prestazioni sanitarie esenti devono essere connotate dalla loro finalizzazione alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona, rese dalle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie e, dall'altra, ha ampliato la categoria dei soggetti esercenti attività sanitaria esente da determinarsi con apposito decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle finanze;

Visto l'art. 13 della direttiva 77/388/CEE disciplinante le esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 409, istitutiva della professione di odontoiatra;

Visto il decreto interministeriale sanità - finanze, in data 21 gennaio 1994, con il quale è stata ampliata la categoria dei soggetti esercenti attività sanitaria esente;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie, che ha sostituito in tutte le disposizioni di legge, la denominazione «professione sanitaria ausiliaria» con la denominazione «professione sanitaria»;

Visto l'art. 4, commi 1 e 2, della predetta legge n. 42/1999 che disciplina l'equipollenza e l'equivalenza, ai fini dell'esercizio professionale, dei diplomi e degli attestati conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, concernente la disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica;

Visto il decreto in data 29 marzo 2001 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente la definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3, 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251;

Ritenuto di disciplinare in maniera organica la materia dell'esenzione dall'I.V.A. per le figure professionali indicate nell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie e per quelle già individuate o che saranno individuate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Ritenuto di confermare l'esenzione per gli operatori sanitari, indicati nel richiamato decreto interministeriale del 21 gennaio 1994, che sono in possesso di titoli non ancora riconosciuti equivalenti ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 42/1999;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ritenuto di procedere, pertanto, all'abrogazione del richiamato decreto del 21 gennaio 1994;

Viste le direttive dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei professionisti e degli operatori sanitari;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, concernente il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguiti all'estero da cittadini italiani;

Viste le disposizioni sul riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti all'estero da cittadini extracomunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del predetto testo unico;

Ritenuto di prevedere espressamente la esenzione dall'I.V.A. per le prestazione rese dai cittadini italiani e stranieri in possesso di uno dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria in base alle direttive comunitarie, alla citata legge n. 752/1984, e al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286/1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 36, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, da:

a) gli esercenti le professioni di biologo e psicologo;

b) gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409;

c) gli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili.

2. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni rese alla persona dai cittadini italiani e stranieri, che esercitano una delle professioni o arti ausiliarie delle professioni sanitarie di cui al comma 1, in base ai titoli conseguiti nei Paesi dell'Unione europea, nonché in base a titoli conseguiti in Paesi extracomunitari e riconosciuti ai fini dell'esercizio professionale ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 752, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 2.

1. È abrogato il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle finanze del 21 gennaio 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, Salute, foglio n. 266

02A10288

DECRETO 29 luglio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xylocaina».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 5 febbraio 2002 della ditta Astrazeneca S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ditta Astrazeneca S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

XYLOCAINA «10% spray per mucosa orale» 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 004535 098.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 luglio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A10294

DECRETO 29 luglio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbocaina».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 5 febbraio 2002 della ditta Astrazeneca S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Astrazeneca S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

CARBOCAINA:

«3% soluzione iniettabile» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 016691 077;

«3% soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 016691 089;

«3% soluzione iniettabile» 50 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 016691 127;

«2% soluzione iniettabile» 1 flacone 20 ml con adrenalina forte - A.I.C. n. 016691 228;

«2% soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml con adrenalina forte - A.I.C. n. 016691 230;

«2% soluzione iniettabile» 50 fiale da 2 ml con adrenalina forte - A.I.C. n. A.I.C. 016691 279.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 luglio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A10295

DECRETO 29 luglio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Efferalgan».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 4 febbraio 2002 della ditta Bristol-Myers Squibb S.p.a., in qualità di legale rappresentante in Italia della società Laboratoires UPSA (Francia);

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la società Laboratoires UPSA, è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

EFFERALGAN «80 mg polvere effervescente» 12 buste - A.I.C. n. 026608 051.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 luglio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A10296

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 luglio 2002.

Elenco di norme armonizzate relative ai materiali impiegati per la fabbricazione delle attrezzature a pressione, adottate in attuazione della direttiva 97/23/CE.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;

Visto l'art. 5, comma 2, del sopra richiamato decreto legislativo che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei riferimenti delle norme nazionali di trasposizione delle norme armonizzate;

Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee:

C227 del 10 agosto 1999;

C210 del 22 luglio 2000;

C270 del 21 settembre 2000 Rettifica;

C348 del 5 dicembre 2000, cancellato da C362;

C362 del 16 dicembre 2000;

C074 del 7 marzo 2001 Rettifica;

C202 del 18 luglio 2001;

C062 del 9 marzo 2002;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana i riferimenti delle norme armonizzate europee relative ai materiali da impiegare per la fabbricazione delle attrezzature a pressione.

2. L'allegato I, parte integrante del presente decreto, contiene i titoli delle norme armonizzate europee e quelli delle norme italiane corrispondenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2002

Il Ministro: MARZANO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO I

Numero Norma EN e anno di ratifica	Titolo norma	Numero Norma UNI corrispondente e Anno di Pubblicazione	Data di pubblicazione Riferimento GUCE (Prima data in neretto)
EN 378-1:2000	Impianti di refrigerazione e pompe di calore – Requisiti di sicurezza ed ambientali – Requisiti di base, definizioni, classificazione e criteri di selezione	In fase di pubblicazione	**C202 18-07-2001**
EN 378-2:2000	Impianti di refrigerazione e pompe di calore – Requisiti di sicurezza ed ambientali – Progettazione, costruzione, prove, marcatura e documentazione	UNI EN 378-2:2002	**C362 16-12-2000**
EN 378-3:2000	Impianti di refrigerazione e pompe di calore – Requisiti di sicurezza ed ambientali – Installazione in sito e protezione delle persone	UNI EN 378-3:2002	**C362 16-12-2000**
EN 378-4:2000	Impianti di refrigerazione e pompe di calore – Requisiti di sicurezza ed ambientali – Esercizio, manutenzione, riparazione e riutilizzo	In fase di pubblicazione	**C362 16-12-2000**
EN 473:2000	Prove non distruttive – Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive – Principi generali	UNI EN 473:2001	**C202 18-07-2001**
EN 583-1:1998	Prove non distruttive – Esame ad ultrasuoni – Principi generali	UNI EN 583-1:2000	**C 210 22-07-2000**
EN 583-5:2000	Prove non distruttive – Esame ad ultrasuoni – Caratterizzazione e dimensionamento delle discontinuità	In fase di pubblicazione	**C062 09-03-2002**
EN ISO 898-1:1999	Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio – Viti e viti prigioniere **Nota Bene: con Rettifica pubblicata su GUCE C270 del 21-09-2000, il riferimento alla norma è soppresso**	UNI EN ISO 898-1:2001	C210 22-7-2000
EN ISO 898-5:1998	Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio – Viti senza testa e particolari similari filettati non soggetti a trazione **Nota Bene: con Rettifica pubblicata su GUCE C074 del 07-03-2001, il riferimento alla norma è soppresso**	UNI EN ISO 898-5:2000	C 227 10-08-1999

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Numero Norma EN e anno di ratifica	Titolo norma	Numero Norma UNI corrispondente e Anno di Pubblicazione	Data di pubblicazione Riferimento GUCE (Prima data in neretto)
EN 1252-1:1998	Recipienti criogenici – Materiali – Requisiti di tenacità per le temperature minori di - 80°C	UNI EN 1252-1:2000	**C362 16-12-2000**
EN 1252-2:2001	Recipienti criogenici – Materiali – Requisiti di tenacità per le temperature comprese tra – 80°C e –20°C	In fase di pubblicazione	**C062 09-03-2002**
EN 1289:1998	Controllo non distruttivo delle saldature – Controllo delle saldature mediante liquidi penetranti – Livelli di accettazione	UNI EN 1289:2000	**C362 16-12-2000**
EN 1291:1998	Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo magnetoscopico delle saldature – Livelli di accettazione	UNI EN 1291:2000	**C362 16-12-2000**
EN 1349:2000/ AC:2001	Valvole di regolazione per processi industriali	In fase di pubblicazione	**C062 09-03-2002**
EN 1591-1:2001	Flange e loro giunzioni – Regole di progettazione delle giunzioni con flange circolari con raccordo – Metodo di calcolo	In fase di pubblicazione	**C062 09-03-2002**
EN 1593:1999	Prove non distruttive – Ricerca delle perdite – Tecnica della "emissione di bolle"	UNI EN 1593:2001	**C 210 22-07-2000**
EN 1626:1999	Recipienti criogenici – Valvole per il servizio criogenico	UNI EN 1626:2001	**C 210 22-07-2000**
EN 1653:1997 /A1:2000	Rame e leghe di rame – Piastre, lastre e dischi per caldaie, recipienti a pressione e serbatoi per acqua calda **<u>Nota Bene:</u>** **Per la presente norma armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.**	In fase di pubblicazione	**C202 18-07-2001**
EN 1708-1:1999	Saldatura - Tipi fondamentali di giunzioni saldate in acciaio – Componenti in pressione	UNI EN 1708-1:2001	**C227 10-08-1999**
EN 1711:2000	Controllo non distruttivo delle saldature – Controllo con correnti indotte delle saldature mediante analisi dei segnali nel piano complesso	UNI EN 1711:2001	**C202 18-07-2001**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Numero Norma EN e anno di ratifica	Titolo norma	Numero Norma UNI corrispondente e Anno di Pubblicazione	Data di pubblicazione Riferimento GUCE (Prima data in neretto)
EN 1713:1998	Controllo non distruttivo delle saldature – Controllo mediante ultrasuoni – Caratterizzazione delle indicazioni nelle saldature	UNI EN 1713:1999	**C362 16-12-2000**
EN 1779:1999	Prove non distruttive – Ricerca delle perdite – Criterio per la selezione dei metodi e delle tecniche	UNI EN 1779:2001	**C 210 22-07-2000**
EN 1797:2001	Recipienti criogenici – Compatibilità tra gas e materiali	In fase di pubblicazione	**C062 09-03-2002**
EN 1982:1998	Rame e leghe di rame – Lingotti e getti **Nota Bene: Per la presente norma armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.**	UNI EN 1982:2000	**C362 16-12-2000**
EN 1984:2000	Valvole industriali – Valvole a saracinesca in acciaio	UNI EN 1984:2001	**C362 16-12-2000**
EN ISO 9606-3:1999	Prove di qualificazione dei saldatori – Saldatura per fusione – Rame e leghe di rame	UNI EN ISO 9606-3:2001	**C 210 22-07-2000**
EN ISO 9606-4:1999	Saldature - Prove di qualificazione dei saldatori – Saldatura per fusione – Nichel e leghe di nichel	UNI EN ISO 9606-4:2001	**C 210 22-07-2000**
EN ISO 9606-5:2000	Saldature - Prove di qualificazione dei saldatori – Saldatura per fusione – Titanio e leghe di titanio, zirconio e leghe di zirconio	UNI EN ISO 9606-5:2001	**C362 16-12-2000**
EN ISO 9692-2:1998	Saldatura e procedimenti connessi – Preparazione dei giunti – Saldatura ad arco sommerso degli acciai	UNI EN ISO 9692-2:2001	**C 210 22-07-2000**
EN ISO 9692-3:2001	Saldatura e procedimenti connessi – Raccomandazione per la preparazione dei giunti – Saldatura MIG e TIG di alluminio e le sue leghe	In fase di pubblicazione	**C062 09-03-2002**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Numero Norma EN e anno di ratifica	Titolo norma	Numero Norma UNI corrispondente e Anno di Pubblicazione	Data di pubblicazione Riferimento GUCE (Prima data in neretto)
EN 10028-1:2000	Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione – Prescrizioni generali **Nota Bene:** **Per la presente norma armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.**	In fase di pubblicazione	**C362 16-12-2000**
EN 10028-2:1992	Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione – Acciai non legati e legati con caratteristiche specificate a temperatura elevata **Nota Bene:** **Per la presente norma armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.**	UNI EN 10028-2:1993	**C362 16-12-2000**
EN 10028-3:1992	Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione – Acciai a grano fine normalizzati idonei alla saldatura **Nota Bene:** **Per la presente norma armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.**	UNI EN 10028-3:1993	**C362 16-12-2000**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Numero Norma EN e anno di ratifica	Titolo norma	Numero Norma UNI corrispondente e Anno di Pubblicazione	Data di pubblicazione Riferimento GUCE (Prima data in neretto)
EN 10028-4:1994	Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione – Acciai legati al nichel con caratteristiche specificate a bassa temperatura **Nota Bene:** **Per la presente norma armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.**	UNI EN 10028-4:1995	C362 **16-12-2000**
EN 10028-5:1996	Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione – Acciai a grano fine ottenuti mediante lavorazione termomeccanica idonei alla saldatura **Nota Bene:** **Per la presente norma armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.**	UNI EN 10028-5:1997	C362 **16-12-2000**
EN 10028-6:1996	Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione – Acciai a grano fine bonificati idonei alla saldatura **Nota Bene:** **Per la presente norma armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.**	UNI EN 10028-6:1997	C362 **16-12-2000**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Numero Norma EN e anno di ratifica	Titolo norma	Numero Norma UNI corrispondente e Anno di Pubblicazione	Data di pubblicazione Riferimento GUCE (Prima data in neretto)
EN 10028-7:2000	Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione – Acciai inossidabili Nota Bene: **Per la presente norma armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.**	In fase di pubblicazione	**C362 16-12-2000**
EN 10213-1:1995	Condizioni tecniche di fornitura dei getti di acciaio per impieghi sotto pressione – Generalità Nota Bene: **Per la presente norma armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.**	UNI EN 10213-1:1998	**C362 16-12-2000**
EN 10213-2:1995	Condizioni tecniche di fornitura dei getti di acciaio per impieghi sotto pressione – Qualità di acciaio per impiego a temperatura ambiente e ad elevate temperature Nota Bene: **Per la presente norma armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.**	UNI EN 10213-2:1998	**C362 16-12-2000**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Numero Norma EN e anno di ratifica	Titolo norma	Numero Norma UNI corrispondente e Anno di Pubblicazione	Data di pubblicazione Riferimento GUCE (Prima data in neretto)
EN 10213-3:1995	Condizioni tecniche di fornitura dei getti di acciaio per impieghi sotto pressione – Qualità di acciaio per impiego a basse temperature **Nota Bene:** **Per la presente norma armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.**	UNI EN 10213-3:1998	**C362 16-12-2000**
EN 10213-4:1995	Condizioni tecniche di fornitura dei getti di acciaio per impieghi sotto pressione – Qualità di acciaio autentici ed austeno ferritici **Nota Bene:** **Per la presente norma armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.**	UNI EN 10213-4:1998	**C362 16-12-2000**
EN 10222-1:1998	Forgiati in acciaio per apparecchi a pressione – Requisiti generali per fucinati a stampo libero **Nota Bene:** **Per la presente norma armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.**	UNI EN 10222-1:2001	**C 227 10-08-1999** C362 16-12-2000

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Numero Norma EN e anno di ratifica	Titolo norma	Numero Norma UNI corrispondente e Anno di Pubblicazione	Data di pubblicazione Riferimento GUCE (Prima data in neretto)
EN 10222-2:1999	Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione – Acciai ferritici e martensitici con caratteristiche prescritte a temperatura elevata Nota Bene: **Per la presente norma armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.**	UNI EN 10222-2:2001	**C362 16-12-2000**
EN 10222-3:1998	Fucinati in acciaio per apparecchi a pressione – Acciai al nichel con caratteristiche specifiche per basse temperature Nota Bene: **Per la presente norma armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.**	UNI EN 10222-3:2001	**C 227 10-08-1999** C362 16-12-2000
EN 10222-4:1998	Fucinati in acciaio per apparecchi a pressione – Acciai saldabili a grano fine con limite di elasticità elevato Nota Bene: **Per la presente norma armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.**	UNI EN 10222-4:2001	**C 227 10-08-1999** C362 16-12-2000

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Numero Norma EN e anno di ratifica	Titolo norma	Numero Norma UNI corrispondente e Anno di Pubblicazione	Data di pubblicazione Riferimento GUCE (Prima data in neretto)
EN 10222-5:1999	Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione – Acciai inossidabili martensitici, austenitici e austeno-ferritici **Nota Bene:** **Per la presente norma armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.**	UNI EN 10222-5:2001	**C362 16-12-2000**
EN 10268:1998	Prodotti piani laminati a freddo di acciai microlegati ad alto limite di snervamento per formatura a freddo – Condizioni generali di fornitura **Nota Bene: con Rettifica pubblicata su GUCE C074 del 07-03-2001, il riferimento alla norma è soppresso**	UNI EN 10268:2000	**C 227 10-08-1999**
EN 10269:1999	Acciai e leghe di nichel per elementi di fissaggio con proprietà specifiche a elevate e/o basse temperature **Nota Bene:** **Per la presente norma armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.**	UNI EN 10269:2001	**C362 16-12-2000**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Numero Norma EN e anno di ratifica	Titolo norma	Numero Norma UNI corrispondente e Anno di Pubblicazione	Data di pubblicazione Riferimento GUCE (Prima data in neretto)
EN 10272:2000	Barre di acciaio inossidabile per impieghi a pressione **Nota Bene:** **Per la presente norma armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica.** **Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.**	In fase di pubblicazione	**C202 18-07-2001**
EN 10273:2000	Barre laminate a caldo di acciaio saldabile per impieghi a pressione con caratteristiche specifiche per temperature elevate **Nota Bene:** **Per la presente norma armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica.** **Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.**	In fase di pubblicazione	**C202 18-07-2001**
EN 12263:1998	Sistemi di refrigerazione e pompe di calore –Dispositivi-interruttori di sicurezza per il controllo della pressione – Requisiti e prove	UNI EN 12263:2000	**C 210 22-07-2000**
EN 12300:1998	Recipienti criogenici – Pulizia per il servizio criogenico	UNI EN 12300:2000	**C 227 10-08-1999**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Numero Norma EN e anno di ratifica	Titolo norma	Numero Norma UNI corrispondente e Anno di Pubblicazione	Data di pubblicazione Riferimento GUCE (Prima data in neretto)
EN 12392:2000	Alluminio e leghe di alluminio – Semilavorati – Requisiti particolari per prodotti destinati alla fabbricazione di apparecchi a pressione **Nota Bene:** **Per la presente norma armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.**	UNI EN 12392:2001	**C202 18-07-2001**
EN 12420:1999	Rame e leghe di rame – Fucinati e stampati **Nota Bene:** **Per la presente norma armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.**	UNI EN 12420:2000	**C362 16-12-2000**
EN 12434:2000	Recipenti criogenici – Tubi flessibili criogenici	UNI EN 12434:2002	**C202 18-07-2001**
EN 12451:1999	Rame e leghe di rame – Tubi senza saldatura per scambiatori di calore **Nota Bene:** **Per la presente norma armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.**	UNI EN 12451:2000	**C362 16-12-2000**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Numero Norma EN e anno di ratifica	Titolo norma	Numero Norma UNI corrispondente e Anno di Pubblicazione	Data di pubblicazione Riferimento GUCE (Prima data in neretto)
EN 12452:1999	Rame e leghe di rame – Tubi alettati senza saldatura per scambiatori di calore	UNI EN 12452:2001	C 210 **22-07-2000**
EN 12482-1:1998	Alluminio e leghe di alluminio – Sbozzati da rilaminare per applicazioni generali – Specifiche per sbozzati laminati a caldo **Nota Bene: con Rettifica pubblicata su GUCE C074 del 07-03-2001, il riferimento alla norma è soppresso**	UNI EN 12482-1:2000	**C 227 10-08-1999**
EN 12517:1998	Controllo non distruttivo delle saldature – Controllo radiografico dei giunti saldati – Livelli di accettabilità	UNI EN 12517:1999	**C 227 10-08-1999**
EN 12797:2000	Brasatura forte – Prove distruttive dei giunti eseguiti mediante brasatura forte	UNI EN 12797:2001	**C062 09-03-2002**
EN 13133:2000	Brasatura forte – Qualificazione dei brasatori per la brasatura forte	UNI EN 13133:2002	**C202 18-07-2001**
EN 13134:2000	Brasatura forte – Qualificazione della procedura	UNI EN 13134:2002	**C202 18-07-2001**
EN 13136:2001	Impianti di refrigerazione e pompe di calore – Dispositivi per l'eccesso di pressione e relative tubazioni – Metodi di calcolo	UNI EN 13136:2001	**C062 09-03-2002**
EN ISO 14555:1998	Saldature - Saldatura ad arco di prigionieri su materiali metallici **Nota Bene: con Rettifica pubblicata su GUCE C074 del 07-03-2001, il riferimento alla norma è soppresso**	UNI EN ISO 14555:2001	C 227 **10-08-1999**

02A10302

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 agosto 2002.

Costituzione dell'albo degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo, nonché l'art. 4, comma 5, del predetto decreto ministeriale, che prevedono che, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possa avvalersi di esperti iscritti in apposito elenco previo accertamento dei requisiti di onorabilità, qualificazione scientifica ed esperienza professionale nella ricerca industriale;

Vista la deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 13 febbraio 1996 con la quale venivano fissati i criteri per l'inserimento e la permanenza degli esperti tecnico-scientifici nell'albo previsto dal punto A.5 del deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994;

Visto il decreto direttoriale 20 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 8 gennaio 2001, recante: «Selezione pubblica finalizzata alla formazione dell'albo degli esperti tecnico-scientifici, previsti dal punto A.5 della deliberazione 29 aprile 1994, n. 281»;

Vista la nota del capo del dipartimento del 16 gennaio 2002, prot. n. 5/Seg., con cui è stata nominata la commissione incaricata, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del predetto decreto, di valutare le domande ai fini della prima costituzione dell'albo;

Acquisiti i verbali della commissione relativi alle riunioni del 15 febbraio, 7 marzo, 30 aprile, 14 maggio, 7 giugno, 2 e 31 luglio 2002 e contenenti le proposte espresse dalla commissione in merito alle valutazioni delle domande presentate;

Informato, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del richiamato decreto direttoriale del 20 dicembre 2001, il comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 6, del richiamato decreto direttoriale del 20 dicembre 2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È formalmente costituito l'albo degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. L'albo è consultabile al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce «Albo degli esperti».

2. Il presente decreto è comunicato al comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche ai fini della definizione dei criteri per la permanenza degli esperti nell'albo e delle relative modalità di verifica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A10289

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 luglio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Latina.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alla province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 580/1981;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: gelate dal 28 marzo 2002 al 30 marzo 2002 nella provincia di Latina;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi, elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Latina: gelate dal 28 marzo 2002 al 30 marzo 2002, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Latina, limitatamente alle produzioni di kiwi e susine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A10332

DECRETO 18 luglio 2002.

Integrazione del decreto ministeriale 3 giugno 2002, relativo alla dichiarazione dell'esistenza degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Cagliari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il proprio decreto 3 giugno 2002, con il quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'eccezionalità della siccità verificatasi dal 1° marzo 2001 al 31 gennaio 2002 in provincia di Cagliari;

Vista la nota 20 giugno 2002, con la quale la regione Sardegna chiede di estendere la delimitazione alle colture di carciofo, olivo ed agrumi nelle aree già individuate con il richiamato decreto del 3 giugno 2002;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

Nei territori agricoli della provincia di Cagliari, individuati con decreto ministeriale del 3 giugno 2002 richiamato nelle premesse, danneggiati dalla siccità dal 1° marzo 2001 al 31 gennaio 2002, la delimitazione viene estesa alle colture di agrumi, carciofo ed olivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A10329

DECRETO 25 luglio 2002.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli d'Imola».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 1º luglio 1997, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli d'Imola»;

Vista la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna intesa ad ottenere la modifica dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli d'Imola»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di modifica dell'art. 4 del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli d'Imola» formulati dal comitato stesso nella seduta del 27 marzo 2002 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 24 maggio 2002;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in merito alla modifica di che trattasi;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli d'Imola», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

1. Il testo dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli d'Imola» è sostituito per intero dal testo di cui appresso le cui misure entrano in vigore dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto:

«Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Debbono pertanto venire esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo, i vigneti ubicati in ambienti che per condizioni di tessitura o struttura del terreno, caratteristiche idrogeologiche o esposizione, forniscono uve con caratteristiche non conformi al presente disciplinare di produzione.

Sono quindi da considerarsi idonei i suoli di buona esposizione posti nelle aree collinari, pedocollinari e nei terrazzi intravallivi, con tessiture da medio impasto a medio impasto argilloso, fino a quelle argillose o argillo-limose, in genere calcarei.

Per i vigneti già esistenti al momento di entrata in vigore del presente disciplinare, i sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Per i nuovi impianti o reimpianti, la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.330 ceppi per ettaro.

I sesti d'impianto, le forme d'allevamento, i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona.

La regione Emilia-Romagna può consentire diverse forme d'allevamento, qualora siano tali da migliorare le gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

È esclusa ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso, per un massimo di due volte, prima dell'invaiatura.

Le rese massime di uva a ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 e i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

"Colli d'Imola"	Resa uva (tlha)	Titolo alcolometrico vol. minimo naturale %
Rosso	10	10,5
Bianco	12	10,5
Bianco superiore	11	11
Sangiovese	10	11
Cabernet sauvignon	9	11
Barbera	10	11
Trebbiano (prodotto da uve di vitigno Trebbiano romagnolo)	12	10,5
Pignoletto	11	10,5
Chardonnay	10	10,5

Le uve destinate alla produzione dei vini "Colli d'Imola" nelle tipologie frizzante e novello possono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore dello 0,5% rispetto ai valori sopraindicati.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli d'Imola" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

02A10307

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 30 luglio 2002.

Istituzione della commissione tecnica di garanzia per l'esercizio del diritto a rivendicare la denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento CE n. 813 del 17 aprile 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 26 gennaio 2001, con il quale è stato autorizzato l'organismo di controllo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», di seguito indicato con il solo nome CERMET, ad effettuare i controllo sulla denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena»;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1987 con il quale è stato affidato al Consorzio produttori Aceto balsamico tradizionale di Modena l'incarico di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1986, n. 93, del decreto ministeriale 9 febbraio 1987, recante disciplina della produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» e delle modalità di controllo e in particolare della produzione e sul commercio del condimento per il quale è consentito l'uso di detta denominazione;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, e in particolare il comma 18 che prescrive l'adeguamento ove necessario degli statuti dei consorzi regolarmente costituiti alle disposizioni emanate ai sensi del citato art. 14 entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 del citato articolo;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, concernenti le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei predetti consorzi;

Visto l'art. 125, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» che ha prorogato di un anno il termine del 27 aprile 2001 fissato per l'adeguamento degli statuti dei consorzi regolarmente e riconosciuti alla data di entrata in vigore del citato art. 53, come sostituto;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Considerato che tra i compiti del Consorzio produttori Aceto balsamico tradizionale di Modena, affidatario dell'incarico di cui al citato decreto 15 maggio 1987, rientravano quelli inerenti la marchiatura delle botti e della loro identificazione alfanumerica progressiva, contenente il prodotto in giacenza idoneo a diventare, alla rispettiva scadenza di dodici e venticinque anni, quest'ultima per la tipologia «stravecchio», e quelli concernenti la compilazione e la tenuta dei registri contenenti le annotazioni relative alle aziende produttrici e ai corrispondenti quantitativi prodotti;

Visto il piano di controllo sulla produzione della D.O.P. «Aceto balsamico tradizionale di Modena», approvato con il citato decreto 15 gennaio 2001, in attuazione del quale le funzioni e le attività sopra indicate sono state attribuite, a decorrere dal 26 gennaio 2001 al sopra indicato organismo di controllo CERMET;

Viste le note intercorse tra il Consorzio produttori Aceto balsamico tradizionale di Modena e il CERMET e in particolare quella dell'ente consortile datata 24 febbraio 2002 con la quale si comunicava la ripresa dell'attività di marchiatura delle botti e l'asserita illegittimità del predetto piano di controllo;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 60951 del 22 febbraio 2002 diretta al predetto Ente consortile con la quale quest'ultimo veniva diffidato dal procedere alla marchiatura delle botti presso i propri consorziati senza averne dato il preventivo avviso al CERMET e in assenza dell'ispettore di detto organismo di controllo che avrebbe dovuto presidiare lo svolgimento della sopra indicata operazione;

Vista la nota del Consorzio del 28 febbraio 2002 che, nel rispondere alla richiamata nota ministeriale, ribadiva il proprio diritto a detenere il registro di marchiatura in forza dell'incarico conferitogli con il citato decreto 15 maggio 1987;

Vista la nota della provincia di Modena - Assessorato agricoltura, alimentazione e politiche faunistiche, protocollo n. 52138/09 del 23 maggio 2002 con la quale l'Ente territoriale, allegando i dati forniti dal CERMET, comunica l'insussistenza dei requisiti della rappresentatività, fissati dai citati decreti ministeriali 12 aprile 2000, in capo al Consorzio produttori Aceto balsamico tradizionale di Modena;

Considerato che non è possibile allo stato attuale consentire il mantenimento dell'incarico al Consorzio predetto di cui al citato decreto 15 maggio 1987, potendo esso essere concesso solo ai sensi del comma 15 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, come

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sostituito e dei decreti attuativi 12 aprile 2000, già richiamati, in relazione ai quali non è dimostrata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti;

Considerato che l'universo degli aventi diritto a rivendicare la D.O.P. «Aceto balsamico tradizionale di Modena» comprende anche i soggetti non aderenti al citato Consorzio e che gli stessi, se in possesso dei requisiti, avrebbero potuto avvalersi della previsione di cui al già richiamato decreto ministeriale 15 maggio 1987, che attribuisce al Ministero l'esercizio e il risultato delle attività di controllo, anche avvalendosi del Consorzio produttori Aceto balsamico tradizionale di Modena, incaricato della vigilanza sul prodotto in argomento;

Considerato che per soddisfare le aspettative dei produttori e le esigenze dei consumatori lo Stato, nel cui territorio avviene la produzione della denominazione registrata in ambito Unione europea, è responsabile ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, del complesso dei controlli su detta denominazione;

Considerato che non esiste evidenza oggettiva, della quale necessita l'organismo di controllo CERMET, dell'effettiva osservanza del disciplinare di produzione della D.O.P. «Aceto balsamico tradizionale di Modena» del periodo di invecchiamento al quale è stato sottoposto il prodotto ai fini dell'utilizzazione della D.O.P. in questione;

Considerato che ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti, e successive modifiche e integrazioni, il detentore dei prodotti ivi indicati deve inoltrare denuncia agli organi di vigilanza e tra questi all'ufficio territorialmente competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Considerato che dall'esame delle predette denunce è possibile trarre elementi utili all'identificazione dei produttori del condimento ritenuto idoneo a diventare, sussistendone i requisiti, «Aceto balsamico tradizionale di Modena»;

Considerato altresì che recenti risultati tecnico-scientifici, ottenuti da apposite indagini svolte dall'Istituto sperimentale di S. Michele all'Adige (Trento), risultano idonei a determinare la composizione del prodotto in corso di elaborazione, con specifico riferimento al luogo di origine della materia utilizzata, e al periodo di invecchiamento al quale è stato sottoposto il prodotto analizzato;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi dei dati documentali e sperimentali come sopra indicati al fine di identificare le singole partite e il corrispondente stato di invecchiamento del prodotto detenuto presso ciascuna ditta che intende utilizzare la denominazione protetta;

Ritenuto altresì che l'esigenza di un effettivo armonico coordinamento delle attività sopra indicate è soddisfatta dall'istituzione di una commissione tecnica di garanzia che assicuri l'esercizio del diritto a rivendicare la denominazione protetta, sussistendone i requisiti;

Viste le risultanze della Conferenza dei servizi tenutasi il giorno 4 luglio 2002 presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con la partecipazione dei rappresentanti di detta amministrazione, della regione Emilia-Romagna e della provincia di Modena;

Decreta:

Art. 1.

È revocato l'incarico affidato, con decreto 15 maggio 1987, al Consorzio produttori aceto balsamico tradizionale di Modena, di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 3 aprile 1986, n. 93, e del decreto 9 febbraio 1987, recante disciplina della produzione e sul commercio dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena».

Art. 2.

1. È istituita la commissione tecnica di garanzia per l'esercizio del diritto a rivendicare la denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena», registrata in ambito Unione europea con regolamento CE n. 813 del 17 aprile 2000.

2. La commissione è costituita da:

dott. Maurizio Ceci, dirigente della Direzione generale agricoltura - servizio produzioni agro-alimentari e relazioni di mercato della regione Emilia-Romagna;

dott. Sergio Formenti, dirigente area agricoltura, industria e artigianato dell'amministrazione provinciale di Modena;

dott.ssa Glorianna Lemmo della Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali;

sig. Marco Serafini, collaboratore dell'Ispettorato centrale repressione frodi, ufficio di Modena.

3. La commissione cura l'acquisizione degli elementi idonei all'identificazione dei produttori della denominazione di cui al primo comma, nella categoria «elaboratori» di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001 e della corrispondente quantità di prodotto presso ciascuno di essi in giacenza, ai fine di fornire all'organismo di controllo «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Società cons. a r.l., con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), dati oggettivamente verificati.

4. La commissione riferisce al Ministero delle politiche agricole e forestali, alla regione Emilia-Romagna e all'amministrazione provinciale di Modena.

5. L'attività della commissione cessa al momento in cui risulta esaurita l'attività indicata al comma precedente.

Il presente decreto che entra in vigore il giorno della sua emanazione, è inviato all'organo di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A10328

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 agosto 2002.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale abrogativo della legge regionale n. 1 del 2001, recante «Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie» indetto nella regione Veneto per il giorno 6 ottobre 2002. (Deliberazione n. 165/02/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 6 agosto 2002;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;

Visto lo statuto della regione Veneto, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 34, e in particolare l'art. 45;

Vista la legge della regione Veneto 12 gennaio 1973, n. 1, come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1, recante «Norme sull'iniziativa popolare per le leggi e i regolamenti regionali, sul *referendum* abrogativo e sui *referendum* consultivi regionali»;

Vista la legge della regione Veneto 19 gennaio 2001, n. 1, recante «Interventi a favore delle famiglie e degli alunni delle scuole statali e paritarie»;

Rilevato che, con decreto del presidente della regione Veneto n. 776 del 16 luglio 2002, è stato indetto per il giorno di domenica 6 ottobre 2002 il *referendum* regionale abrogativo della citata legge della regione Veneto n. 1/2001;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per il *referendum* regionale abrogativo della legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1, recante «Interventi a favore delle famiglie e degli alunni delle scuole statali e paritarie», indetto nella regione Veneto per il giorno 6 ottobre 2002, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2.
Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

a) il comitato promotore del quesito referendario;

b) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale o che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lettera *b)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti; questi ultimi organismi devono essersi costituiti entro dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

2. Entro lo stesso termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1 rendono nota al comitato regionale per le comunicazioni, o ove questo non sia insediato al comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la propria posizione favorevole o contraria al quesito referendario, al fine della partecipazione ai programmi di comunicazione politica e della trasmissione dei messaggi politici autogestiti.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I
COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA REFERENDARIA

Art. 3.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento e la data di chiusura della campagna referendaria, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata locale che diffonda le proprie trasmissioni nella regione Veneto dedica alla comunicazione politica sui temi del *referendum* abrogativo, nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti in misura uguale tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

2. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. Ai programmi di comunicazione politica sui temi del *referendum* non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati al comitato regionale per le comunicazioni, o ove questo non sia insediato al comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Capo II

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA REFERENDARIA

Art. 4.
Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo di cui al precedente art. 3, comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive private locali che diffondono le proprie trasmissioni nella regione Veneto, le quali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione delle posizioni favorevoli o contrarie al quesito referendario, hanno altresì la facoltà di diffondere ai medesimi fini messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orale.

Art. 5.
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 12-4,59; terza fascia 21-23,59; quarta fascia 7-8,59; quinta fascia 15-17,59; sesta fascia 9-11,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene secondo un criterio di rotazione, fermi restando in ogni caso i limiti di cui alla lettera *d)*. L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 6.
Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito a pagamento» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 7.
Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al comitato regionale per le comunicazioni, o ove questo non sia insediato al comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, che ne informa sinteticamente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto.

2. A decorrere dal sesto giorno e fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e al comitato regionale per le comunicazioni, o ove questo non sia insediato al comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il proprio responsabile per il *referendum*, i relativi recapiti e la durata dei messaggi.

Art. 8.
Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del comitato regionale per le comunicazioni, o ove questo non sia insediato del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dall'art. 1, comma 3, del decreto 3 aprile 2002 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9.
Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del comitato regionale per le comunicazioni, o ove questo non sia insediato del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo IV

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 10.
Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento e fino alla data di chiusura della campagna referendaria, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, quando vengano trattate questioni relative al tema oggetto del *referendum*, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro il quesito referendario vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, in chiara distinzione tra informazione e opinione.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al *referendum*. Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte dei votanti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Capo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 11.
Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo e terzo del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 12.
Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 13.
Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo, fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni, nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali relativi al *referendum* sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo e il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali relativi al *referendum* le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 14.
Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio politico referendario» con l'indicazione del soggetto politico committente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 15.
Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici relativi al *referendum* su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe dei soggetti politici interessati al *referendum* di cui all'art. 2, comma l.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti e i movimenti politici e i soggetti politici interessati al *referendum* sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe di soggetti politici interessati al *referendum*.

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 16.
Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri vwvw.sondaggi politicoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17.
Compiti del comitato regionale per le comunicazioni o del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo

1. Il comitato regionale per le comunicazioni, o ove questo non sia insediato il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, assolve nell'ambito territoriale di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 7, 8 e 9, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 18 del presente provvedimento.

Art. 18.
Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Com-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

missione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dal comitato regionale per le comunicazioni, o ove questo non sia insediato dal comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, che formula le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. Il competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni collabora, a richiesta, con il comitato regionale per le comunicazioni, o ove questo non sia insediato con il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 6 agosto 2002

Il presidente: Cheli

02A10330

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 10 luglio 2002.

Appalti di manutenzione. (Determinazione n. 14/2002).

IL CONSIGLIO

Premesso.

È pervenuta all'Autorità una richiesta di parere, da parte dell'ACER, relativamente a due affidamenti, espletati dal comune di Roma, XII Dipartimento, per la manutenzione e la sorveglianza di opere d'arte di rilievo a carattere stradale ricadenti nel territorio delle circoscrizioni comunali. Specificamente, l'oggetto degli appalti concerne, oltre agli interventi di manutenzione sulle opere d'arte stradali, anche la loro sorveglianza e vigilanza sulle condizioni di sicurezza delle strade interessate dai lavori.

In particolare, a parere dell'associazione, stante il tenore delle disposizioni contenute negli articoli 26, 29 e 30 del capitolato speciale di appalto, il servizio di sorveglianza non può essere ritenuto «prestazione accessoria» rispetto all'attività manutentiva, investendosi l'appaltatore di una responsabilità per danni più estesa di quella derivante dall'inadempimento nell'espletamento dell'appalto: la sorveglianza ha ad oggetto anche strade diverse da quelle sulle quali sono previsti interventi di manutenzione ovvero opere stradali di proprietà di enti diversi dal comune.

Ne conseguono, prosegue la nota, due considerazioni: da un lato, non è possibile procedere ad un affidamento congiunto regolato esclusivamente dalla normativa sui lavori pubblici dovendo i lavori di manutenzione stradale ed il servizio di sorveglianza formare oggetto di due affidamenti distinti con applicazione, per la sorveglianza, della normativa sui servizi; dall'altro, l'esercizio della sorveglianza delle strade, così come delineata dal C.S.A., comportante una attribuzione di responsabilità oggettiva in capo all'appaltatore, è una tipica funzione pubblica che non può essere trasferita con un contratto di appalto.

Ritenuto in diritto:

Per dare risposta ai quesiti formulati, occorre, in primo luogo, considerare che per giurisprudenza pressocché consolidata, ai fini della individuazione della natura e della disciplina dei contratti delle pubbliche amministrazioni che comportino attività di «manutenzione di immobili», occorre procedere alla concreta disamina delle prestazioni dedotte nell'accordo; nel senso, in particolare, che vanno qualificati come appalti di lavori quelle fattispecie che prevedono attività di conservazione di beni immobili implicanti concreta, specifica e visibile trasformazione dei luoghi (Cons. St., sez. V, 11 aprile 1990, n. 342).

Per quanto detto in precedenza, non vi è dubbio che, con riferimento al caso in esame e sulla base del capitolato speciale di appalto che descrive le prestazioni dedotte in contratto, l'affidamento disposto dal comune di Roma per la «manutenzione» delle opere d'arte del rilievo stradale debba essere qualificato come appalto di lavoro pubblico; la prestazione afferente all'esecuzione di lavori di manutenzione, infatti, appare funzionalmente prevalente e tale, quindi, da caratterizzare il contratto, rispetto all'ulteriore prestazione dedotta anch'essa nel rapporto e costituita dalla «sorveglianza e vigilanza sulle condizioni di sicurezza delle strade interessate dai lavori». Con la conseguenza che, nel caso esaminato, deve trovare applicazione per l'intero contratto la normativa sui lavori pubblici.

Disciplina sugli appalti pubblici di lavori che deve ugualmente trovare applicazione anche se si volesse ritenere la prestazione inerente il lavoro funzionalmente equivalente rispetto al servizio di vigilanza, integrandosi in tal modo una fattispecie contrattuale mista. Ed, invero, in base al disposto di cui all'art. 2, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, e dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 157/1995, ai contratti misti ed anche i contratti che si debbono qualificare (con riferimento alla natura della prestazione principale) come contratti di servizi o di fornitura va applicata la disciplina sui lavori pubblici qualora prevedano (come nel caso in esame) lavori accessori che superino del 50 per cento l'importo complessivo dell'appalto. Da segnalare, infatti, che nel caso in esame a fronte di un costo complessivo per lavori stimato a circa 5 miliardi e mezzo di vecchie lire, è stata stimata un valenza economica della prestazione di sorveglianza di sole circa 375.000.000. milioni di vecchie lire.

Pur ribadendo, peraltro, che nel caso esaminato per quanto detto in precedenza va fatta applicazione della normativa relativa ai lavori pubblici, non può ugualmente sottacersi che attiene alla discrezionalità della stazione appaltante, qualora lo ritenga opportuno, nel rispetto della propria autonomia contrattuale, fare uso di un criterio di aggiudicazione che implichi un'integrazione delle discipline delle diverse cause negoziali che non confluiscono nel complessivo negozio ovvero procedere separatamente per distinti appalti (Cass. Civ., sez. II, 2 dicembre 1997, n. 12199).

Per quanto attiene, poi, al secondo aspetto del quesito proposto dall'ACER occorre preliminarmente verificare se nell'appalto di manutenzione, a seguito della consegna dei lavori, si verifichi o meno il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile.

Nell'appalto di costruzione con la consegna lavori l'appaltatore ha la detenzione del bene, che esplica una funzione strumentale per l'esecuzione della prestazione: si è in presenza di una detenzione materiale qualificata, nel senso che per suo tramite l'appaltatore ha un interesse proprio per conseguire, adempiendo, il corrispettivo pattuito; interesse che è distinto ed autonomo rispetto a quello proprio del committente. Diversamente, nell'appalto di manutenzione di un bene immobile, nella specie opere stradali, non si realizza il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sul bene oggetto dell'appalto: tanto più ove gli interventi manutentivi devono essere effettuati mantenendo la possibilità di transito a veicoli e pedoni, salvo casi eccezionali. Sul committente pertanto grava il dovere di custodia e di vigilanza con la correlata responsabilità ex art. 2051 del codice civile (v. da ultimo Cass. Civ., sez. II, n. 5609 del 17 aprile 2001).

Rientra tuttavia nella normale conduzione di un appalto la previsione, contenuta anche nell'art. 14 del C.G.A., secondo la quale sono a carico dell'appaltatore tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

Sembra quindi potersi affermare che sussista, nel caso di appalti di manutenzione, una responsabilità concorrente dell'appaltatore e del committente nei confronti dei terzi danneggiati, in quanto sull'appaltatore incombono gli obblighi di cui all'art. 14 del C.G.A. inerenti la normale conduzione dell'appalto, mentre sul committente incombe comunque l'obbligo di custodia e, quale possessore dell'immobile, lo stesso conserva i poteri di ingerenza e di vigilanza sul bene oggetto dell'appalto e deve impedire che dallo stesso i terzi subiscano nocumento.

Né, nell'ambito di un appalto di manutenzione, nell'accezione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *l)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, è possibile prevedere una attività di sorveglianza di opere diverse da quelle sulle quali sono previsti interventi manutentivi, dal momento che prestazioni diverse da quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria trovano giustificazione in tale tipologia di lavori solo in quanto strumentali rispetto alla prestazione principale, perché preordinate e subvalenti alla loro esecuzione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ciò non esclude, peraltro, che possono essere stabiliti vincoli plurimi tra loro collegati, in base ad una pluralità e diversità di pattuizioni, ciascuna dotata di una propria autonomia sotto il profilo della causa, che prevedano, nello svolgimento del rapporto, altri adempimenti (come la sorveglianza di opere collocate in luoghi diversi), i quali rimangono, pertanto, sottoposti non alla disciplina contrattuale della manutenzione ma a quella della pattuizione cui specificamente si riferiscono.

Dalle considerazioni svolte segue che, ad avviso dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici il contratto stipulato dal comune di Roma è da qualificare come contratto di appalto di lavori pubblici che implica anche la prestazione accessoria di una attività di sorveglianza funzionale all'espletamento della prestazione principale.

Roma, 10 luglio 2002

Il presidente: GARRI

02A10318

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 31 luglio 2002.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Frosinone.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 16 luglio 2002, protocollo n. 132756, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di interruzione dei servizi catastali e irregolare funzionamento di parte dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Frosinone;

Accertato che le interruzioni sono state determinate dal mancato funzionamento della banca dati a causa dell'interruzione dei servizi di gestione del server dell'ufficio con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi catastali e parte dei servizi della pubblicità immobiliare relativamente alle sole note rasterizzate;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente con nota datata 23 luglio 2002, protocollo n. 6466;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 protocollo R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato e irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue: dalle ore 11 del giorno 8 luglio 2002 ed in prosecuzione per l'intera giornata del 9 luglio 2002, sono state sospese le attività connesse ai servizi catastali e per quelli della pubblicità immobiliare relativamente alle sole note rasterizzate.

Regione Lazio: Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2002

Il direttore compartimentale: GERBINO

02A10327

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 1º agosto 2002, n. **42/2002.**

Decreto legislativo n. 368/2001, recante la nuova disciplina giuridica sul lavoro a tempo determinato. Prime indicazioni applicative.

Ai direttori regionali del lavoro
Ai direttori provinciali del lavoro
e per conoscenza:
Alla Regione siciliana assessorato lavoro e previdenza sociale ispettorato del lavoro di Palermo
Alla provincia autonoma di Bolzano
All'Assessorato lavoro di Salerno
Alla provincia autonoma di Trento
All'Assessorato lavoro di Trento

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

1. *Premessa.*

Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che recepisce nell'ordinamento nazionale la direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 99/70/CE relativa all'accordo quadro CES (Confederazione europea dei sindacati), UNICE (Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea), CEEP (Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica) sul lavoro a tempo determinato, non rappresenta semplicemente un atto formale connesso all'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ma si configura quale manifestazione normativa di un più generale processo di modernizzazione dell'organizzazione del lavoro già da tempo avviato.

Ed infatti, la *ratio* sottesa alla disciplina in commento, oltre a trovare riscontro nella progressiva previsione di nuove ipotesi di lavoro temporaneo (quali, il contratto di formazione e lavoro, la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, la collaborazione coordinata e continuativa, le collaborazioni occasionali, i tirocini formativi e di orientamento, ecc...), trova la sua genesi — come tra l'altro indicato espressamente nel quinto Considerando della Direttiva qui trasposta, nelle conclusioni del Consiglio europeo di Essen del 1995, dove si sottolineava la necessità di provvedimenti per «incrementare l'intensità occupazionale della crescita, in particolare mediante un'organizzazione più flessibile del lavoro, che risponda sia ai desideri dei lavoratori che alle esigenze della competitività».

In questa prospettiva, la direttiva 99/70/CE cit. si richiama alla risoluzione del Consiglio europeo del 9 febbraio 1999 relativa agli orientamenti in materia di occupazione per il 1999, dove si invitano «le parti sociali a tutti i livelli appropriati a negoziare accordi per modernizzare l'organizzazione del lavoro, comprese le forme flessibili di lavoro, al fine di rendere le imprese produttive e competitive e di realizzare il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza» (Cfr.: 6º Considerando).

Ed ancora, la predetta direttiva trova ispirazione nella più recente Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 19 gennaio 2001, riguardante l'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione per il 2001, dove, fra l'altro, viene ulteriormente ribadito l'auspicio del metodo del dialogo sociale per la modernizzazione e la riorganizzazione del mercato del lavoro al fine dell'incremento delle opportunità di occupazione regolare e di buona qualità, anche alla luce dei mutamenti strutturali in campo economico.

In questo quadro, il decreto legislativo in commento, nel dare attuazione in Italia alla direttiva comunitaria sopra richiamata, riforma integralmente la disciplina del contratto a termine, superando in via definitiva il regime della tipizzazione legale e restrittiva delle situazioni legittimanti proprio dell'abrogata legge n. 230/1962 (e successive modifiche).

È di tutta evidenza la diversa impostazione del legislatore del 2001 ove si legga l'art. 1 del decreto che consente la generale instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ove sussistano «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» che giustificano l'apposizione del termine medesimo.

In questo senso, la riforma della disciplina del lavoro a termine risulta in linea con il 3º Considerando della Direttiva 99/70/CE nella parte in cui, facendo rinvio alla Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori (e, segnatamente, al punto 7 della medesima), auspica che la realizzazione del mercato interno porti ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea, mediante «il ravvicinamento di tali condizioni, che costituisca un progresso, soprattutto per quanto riguarda le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro interinale e il lavoro stagionale».

Tra l'altro già nella relazione illustrativa al decreto veniva colto ed evidenziato l'aspetto innovativo della disciplina in commento rispetto al regime previgente, risultando l'attuale impostazione più semplice e, al tempo stesso, meno esposta all'aggiramento attraverso comportamenti fraudolenti.

Ed infatti, al regime della generale negazione del ricorso al contratto a termine tranne in alcuni casi tipizzati, si sostituisce, recependo ormai un progressivo mutamento della funzione economico sociale riconosciuta a detta forma contrattuale, il principio in base al quale «il datore di lavoro può assumere dei dipendenti con contratti a scadenza fissa, dovendo fornire contestualmente e in forma scritta le (note) ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» (Cfr.: Relazione illustrativa al provvedimento) che legittimano l'apposizione del limite temporale.

A tal riguardo, giova, comunque, da subito sottolineare che nella disciplina delineata dal decreto legislativo in commento appare superato l'orientamento volto a riconoscere la legittimità dell'apposizione del termine soltanto in presenza di una attività meramente tempo-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ranea, così come, d'altronde, sono superati i caratteri della «eccezionalità», «straordinarietà» ed «imprevedibilità» propri delle precedenti ragioni giustificatrici.

Una corretta interpretazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, impone in effetti di rigettare letture riduttive della lettera della legge - e dell'avviso comune sulle modalità e sui contenuti traspositivi della normativa comunitaria formulato dalle parti sociali il 4 maggio 2001 - e segnatamente quegli orientamenti volti a riconoscere la legittimità della apposizione del termine soltanto in presenza di una occasione meramente temporanea di lavoro. Questa impostazione, già largamente superata dalla legislazione previgente (si pensi alle ipotesi di assunzione a termine di tipo c.d. soggettivo introdotte con il rinvio alla contrattazione collettiva di cui all'art. 23, legge n. 56/1987), non solo non trova alcun appiglio normativo di carattere testuale e/o sistematico, ma risulta addirittura smentita dal raffronto con la disciplina vigente in materia di lavoro temporaneo. L'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, legittima infatti il ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo solo in presenza di «esigenze di carattere temporaneo» così come individuate ai sensi del successivo comma 2.

Se, dunque, appare plausibile che si ricorra alla stipulazione di un contratto a termine per l'esecuzione di prestazioni che non abbiano di per sé il carattere della «temporaneità», non per questo le ragioni giustificatrici non si dovranno palesare come oggettive, verificabili e, soprattutto, non elusive dell'intento perseguito dal legislatore volto ad evitare qualsiasi volontà discriminatoria o fraudolenta del datore di lavoro.

Alla stregua della nuova disciplina legale, la temporaneità della prestazione e, semplicemente, la dimensione in cui deve essere misurata la ragionevolezza delle esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive poste a fondamento della stipulazione del contratto a tempo determinato. Il contratto a termine dovrà pertanto essere considerato lecito in tutte le circostanze, individuate dal datore di lavoro sulla base di criteri di normalità tecnico-organizzativa ovvero per ipotesi sostitutive, nelle quali non si può esigere necessariamente una assunzione a tempo indeterminato o, il che è lo stesso, l'assunzione a termine non assuma una finalità chiaramente fraudolenta sulla base di criteri di ragionevolezza desumibili dalla combinazione tra durata del rapporto e attività lavorativa dedotta in contratto.

Premesso quanto sopra, si procederà a svolgere alcune osservazioni e considerazioni sui principali aspetti della normativa *de qua*.

2. *Clausola generale di legittimazione del contratto a tempo determinato.*

Si è visto in premessa come l'intervento del decreto legislativo n. 368 sia incentrato sulla sostituzione delle tassative ipotesi di apposizione di termine con un modello incentrato sulla clausola generale delle «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo».

Trattasi di una norma cosiddetta aperta, individuativa per grandi linee dei casi in cui la ricorrenza di esigenze oggettive dell'organizzazione d'impresa determina l'ammissibilità del ricorso a rapporti a tempo, con ciò operando una minore compressione dell'autonomia privata, le cui pattuizioni restano sottratte al controllo amministrativo (autorizzazione dei Servizi ispezione lavoro in occasione di assunzioni a termine per i cosiddetti «picchi stagionali») e a quello sindacale (delega di potere normativo ex art. 23, legge n. 56/1987 per l'individuazione di ulteriori fattispecie di rapporto a termine) poiché viene abbandonato il criterio della flessibilità contrattata per rafforzare un regime di pattuizioni individuali.

Inoltre, il provvedimento individua alcune ipotesi di assunzione a termine (di seguito indicate), in cui non è richiesta la sussistenza di specifiche ragioni né, ovviamente, la relativa indicazione nel contratto. Esse sono:

l'assunzione a termine nel trasporto aereo e nei servizi aeroportuali (sul cui merito si rinvia più ampiamente al § 3);

le assunzioni a termine nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, per l'esecuzione di speciali servizi non superiori a tre giorni ai sensi dell'art. 10, terzo comma;

le assunzioni di dirigenti, ammesse con il limite massimo di durata di cinque anni e senza obbligo di forma scritta in quanto fattispecie contrattuali unicamente soggette alle disposizioni degli articoli 6 e 8 (art. 10, quarto comma);

la prosecuzione del lavoro del personale dipendente che abbia differito il pensionamento di anzianità ai sensi della legge n. 388/2000, art. 75 (art. 10, sesto comma);

le assunzioni di lavoratori in mobilità;

le assunzioni dei disabili ex art. 11, legge n. 68/1999.

2.a. *Ragioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo.*

L'art. 1, comma 1, del decreto in commento consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte delle note «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo».

Si tratta, come detto, di una clausola generale ed aperta la cui funzione è quella di consentire l'utilizzazione flessibile dell'istituto in raccordo con le specifiche e variabili esigenze concrete di ciascun datore di lavoro.

Tale ragioni, specificate in via preventiva dal datore di lavoro nel contratto stipulato, devono rispondere ai requisiti della oggettività e, pertanto, debbono essere verificabili al fine di non dar luogo ad eventuali comportamenti fraudolenti o abusivi.

A tal riguardo, è da rilevare che la ragione addotta, purché concretamente riscontrabile, è rimessa all'apprezzamento del datore di lavoro e deve sussistere e, quindi, essere verificata, al momento della stipulazione del contratto. La sopravvenuta stabilità della esigenza non può incidere sulla legittimità del contratto di lavoro e del suo termine.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ove, infine, la specifica causale di assunzione in concreto dedotta dalle parti non dovesse essere riconducibile alla previsione dell'art. 1 del decreto, il contratto dovrà considerarsi *ex tunc* a tempo indeterminato.

2.b. *Ragioni sostitutive.*

Fra le causali che il datore di lavoro può addurre, il nuovo provvedimento comprende anche le ragioni sostitutive.

L'ampiezza della formula utilizzata legittima l'apposizione di un termine al contratto di lavoro indipendentemente dal fatto che il personale da sostituire si sia assentato per ragioni imprevedibili e non programmabili e che, d'altra parte, il sostituito abbia un diritto legale, e non convenzionale, alla conservazione del posto di lavoro. In proposito, si rileva che il contratto a termine stipulato per questa motivazione non è assoggettato ai limiti quantitativi che verranno eventualmente introdotti dalla autonomia collettiva (art. 10, settimo comma, lettera *b)*.

Resta da segnalare, infine, che nell'assunzione per ragioni sostitutive, l'apposizione del termine può risultare direttamente ed indirettamente, cioè, anche con un mero rinvio al momento del futuro rientro del lavoratore da sostituire.

2.c. *Limiti quantitativi ed esclusioni da tali limiti.*

Un regime cautelativo dell'utilizzo del contratto a termine si rinviene nella disposizione che affida ai contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi il compito di individuare i limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto, fatte salve, ovviamente, quelle specifiche ipotesi di assunzione espressamente escluse da ogni limitazione percentuale.

Tali ipotesi sono quelle contemplate all'art. 10, settimo ed ottavo comma. Si tratta, in generale, di ipotesi di assunzione ascrivibili a fabbisogni particolari di flessibilità degli assetti produttivi e/o di servizio o, per altro verso, funzionali all'accesso al lavoro dei giovani o degli ultra cinquantenni. In questi ultimi casi, tuttavia, i particolari requisiti soggettivi contemplati dalla legge escludono l'operatività dei limiti percentuali ma non superano anche il principio di causalità del contratto a termine.

Da segnalare, inoltre, che ai sensi del comma ottavo dell'art. 10 del decreto, i limiti percentuali non trovano applicazione nel caso di contratto a termine di durata complessiva inferiore a sette mesi a condizione che nei sei mesi precedenti non sia venuto a scadere altro contratto a termine di durata inferire a sette mesi e, quindi, esente da limitazione percentuale, avente ad oggetto lo svolgimento di attività identiche.

Da ultimo, è utile evidenziare che, fermo restando il necessario rispetto delle ragioni giustificatrici di cui all'art. 1 del decreto, la fissazione di tali limitazioni non costituisce un presupposto per l'instaurazione di contratti a termine, ma solo una facoltà accordata alle parti sociali.

3. *Assunzioni a termine nel settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali.*

L'art. 2 del decreto in commento disciplina, in via aggiuntiva rispetto alla generale operatività dell'art. 1, il ricorso al contratto a termine di breve durata nel settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali, riproducendo senza modificazioni la lettera *f)*, art. 1, legge n. 230/1962 (aggiunta con legge n. 84/1986), sicché le imprese di quel settore possono utilizzare tale tipologia contrattuale nei limiti di tempo prescritti dalla legge senza pur tuttavia essere tenute a specificarne le motivazioni. Ciò si spiega in ragione del fatto che il settore in esame e caratterizzato da ciclici e ricorrenti incrementi di produttività che il legislatore ha inteso codificare. Non è escluso, peraltro, che le stesse imprese si avvalgano della norma generale di cui all'art. 1 per ulteriori necessità di implementazione temporanea dell'organico in periodi diversi e/o maggiori di quelli stabiliti dalla disposizione in esame, la quale — è opportuno rilevarlo — non opera in via esclusiva ma è limitata a sopperire alle sole implementazioni stagionali del settore che sono ritenute strutturali.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto, dunque, i contratti a termine:

con riferimento alla legittimazione delle assunzioni, non necessitano di causale;

in ordine alla durata, da intendersi come comprensiva di eventuale proroga, possono prevedere periodi di lavoro di sei mesi complessivi, tra aprile e ottobre di ogni anno, e di quattro in periodi diversi;

non possono superare la misura del 15% dell'organico aziendale addetto, al gennaio dell'anno di riferimento, ai servizi per i quali è prevista la costituzione di rapporti a termine (servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci). Giova sottolineare al riguardo che, fin dal 1995, con nota del 19 dicembre, questo Ministero si è espresso nel senso che, essendo unico e complessivo il parametro di riferimento sul quale calcolare la percentualizzazione data, non per questo le assunzioni a termine devono riguardare tutti i servizi indicati dalla disposizione, restando nella disponibilità dell'azienda di valutare le necessità dei settori operativi maggiormente esposti e conseguentemente provvedere al loro rafforzamento, senza che il suddetto rapporto tra dipendenti stabili e precari a termine sia osservato in ogni singolo servizio operativo. Eguale orientamento interpretativo, vale nell'ipotesi di superamento del 15% a seguito di provvedimento autorizzato della direzione provinciale del lavoro, su istanza di aziende operanti negli aeroporti minori.

4. *Requisiti di forma del contratto a termine.*

Poiché l'indicazione scritta del termine e delle ragioni che lo legittimano è richiesta *ad substantiam*, la mancanza di detta forma comporta la nullità della clausola relativa al termine, con la conseguenza che il contratto si considera a tempo indeterminato.

La legge prevede, poi, che copia del contratto, la cui pattuizione e stesura può essere anteriore o contestuale all'inizio della prestazione lavorativa, sia fornita al lavoratore a termine entro cinque giorni lavorativi dal-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l'assunzione in servizio (art. l, terzo comma). Trattasi di un adempimento estrinseco ai requisiti del contratto e, quindi, inidoneo ad incidere sulla validità.

L'atto scritto non è richiesto per le assunzioni con durata non superiore a dodici giorni di calendario (art. 1, quarto comma) né ovviamente per quelle dei dirigenti e del personale addetto ai settori esclusi dall'ambito applicativo della legge stessa.

In ogni caso, il termine finale del contratto può risultare direttamente o indirettamente, con ciò confermando il prevalente orientamento giurisprudenziale per il quale è possibile stabilire un termine finale *certus an sed incertus quando*.

5. *Divieti di stipulazione del contratto a termine.*

Dalla previsione contenuta nell'art. 3 in materia di divieti si ricava a contrario la conferma dell'ampia facoltà di ricorso all'istituto, tenuto conto che il divieto è tassativo nei casi di cui alle lettere *a), c)* e *d)*, ma derogabile per quanto previsto nella lettera *b)*.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 3, lettera *b)*, è fatto divieto di assumere lavoratori con contratto a termine presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di personale adibito alle medesime mansioni cui si riferirebbe il contratto a termine da stipularsi.

Il principio qui descritto soffre, pur tuttavia, di due eccezioni.

La prima, di carattere generale, si riferisce all'eventuale diversa disposizione di accordi collettivi.

La seconda, sancita espressamente dal medesimo legislatore, precisa che, anche nell'ipotesi sopra descritta, è comunque consentito assumere lavoratori con contratto a termine ove lo stesso:

sia volto a sostituire lavoratori assenti;

sia concluso per l'assunzione di lavoratori in mobilità (ed abbia una durata non superiore a dodici mesi);

abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi, comunque prorogabile nel rispetto delle forme e dei limiti stabiliti dall'art. 4.

6. *Contratti esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 368/2001.*

Il provvedimento in esame reca inoltre disposizioni concernenti l'esclusione dal proprio ambito applicativo di istituti e tipologie contrattuali, sia in quanto soggetti ad apposito regolamento giuridico (art. 10, comma primo, lettere *a)*, *b)*, c), sia in quanto preordinati al conseguimento della formazione e all'inserimento al lavoro, quali stages, piani di inserimento lavorativo, tirocini, che le relative previsioni legislative non riconducono all'area di cui all'art. 2094 del codice civile.

Sono esclusi inoltre i contratti a contenuto formativo, quali apprendistato e formazione-lavoro nonché quelli di lavoro temporaneo o interinale.

Quanto ai contratti di formazione e lavoro, è appena il caso di rammentare che in essi la durata del rapporto è determinata in primo luogo dall'art. 16 della legge n. 451/1994 e, nel rispetto del periodo massimo ivi fissato, dal singolo progetto formativo, senza alcun riferimento quindi ad esigenze aziendali o motivazioni di cui all'art. 1, decreto legislativo n. 368 cit.

Analoghe le ragioni dell'esclusione del contratto di apprendistato, la cui durata, non vertendosi di tipologia di lavoro flessibile, è rapportabile non ad esigenze aziendali da ricondurre all'art. 1 succitato ma al complesso contenutistico della qualificazione da conseguire.

A tal fine il relativo periodo, normato legislativamente quanto ai limiti minimi e massimo, viene stabilito dalla contrattazione collettiva di categoria cui la legge rinvia in ordine alla determinazione oltre che del dato retributivo anche della durata per le singole qualifiche sulla base delle ravvicinate valutazioni ed esperienze delle parti sociali riguardo ai percorsi formativi e di lavoro professionalizzanti.

Ed infatti, sia il contratto di formazione e lavoro che quello di apprendistato si fondano su presupposti del tutto diversi rispetto a quelli sottesi al rapporto a tempo determinato.

Più precisamente, proprio in ragione della loro peculiare funzione economico sociale, essi non solo sono esclusi dal campo di applicazione del decreto in commento ma non soggiacciono nemmeno alla disciplina della successione di più contratti ivi disciplinata all'art. 5.

L'esecuzione del contratto non è, infatti, ripetibile per la stessa qualifica e la relativa durata non è prorogabile se non per esigenze connesse al completamento dell'*iter* formativo. In particolare, il rapporto di apprendistato è unicamente soggetto a soluzioni di continuità - ai sensi di legge - come da art. 8 della disciplina istitutiva del 1955, che dispone la cumulabilità dei periodi di servizio omogenei prestati alle dipendenze di più datori di lavoro al fine del raggiungimento della qualifica.

Sul punto, va, poi, rammentato l'art. 21, legge n. 56/1987, nella parte in cui (comma quarto) demanda alla contrattazione collettiva di categoria di prevedere specifiche modalità di svolgimento dell'apprendistato nelle imprese con attività in cicli stagionali.

La casistica legislativa in tema di esclusione comprende oltre al settore turismo e pubblici esercizi relativamente alle assunzioni a giornata della quali si è già fatto cenno, anche il settore dell'agricoltura e del commercio non al dettaglio di prodotti ortofrutticoli.

Nella prima delle suddette ipotesi, prevista dall'art. 10, secondo comma, viene ribadito il principio già contenuto nella legge n. 230/1962 e incisivamente riaffermato dalla Cassazione (Sent. Cass. S.U. n. 265 del 13 gennaio 1997) al cui vaglio si deve il definitivo chiarimento circa la non assoggettabilità dei rapporti a termine in agricoltura all'area applicativa della generale disciplina ex legge n. 230 cit.

In merito la Corte, interpretando evolutivamente l'art. 6 della citata legge n. 230, ha ammesso «in generale e senza alcuna limitazione il lavoro stagionale agricolo» oltre la previsione dell'abrogato regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1525/1963.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La nuova legge accoglie detto principio per connessione logica estendendolo al settore produttivo nello stesso art. 10, quinto comma, nell'ottica di non comprimere le possibilità occupazionali e lo sviluppo del settore stesso, collegando le une e l'altro alle vicende produttive dell'agricoltura con le quali interagiscono.

7. *Durata del contratto a tempo determinato.*

L'individuazione della durata del contratto, come è ovvio, rappresenta una variabile dipendente dal contesto produttivo nel quale il lavoratore deve essere inserito e, per questo, il legislatore non ha stabilito a priori, tranne che per i dirigenti, un limite di durata.

L'unico limite di durata, dunque, è in generale quello desumibile, secondo un criterio di ragionevolezza, in coerenza con la concreta causale di assunzione dedotta in contratto all'atto della sua stipulazione.

Precisato quanto sopra in via di principio, le disposizioni di seguito elencate recano, tuttavia, predeterminazioni temporali di alcuni contratti.

Art. 10, comma 3:	*lavoro a giornata:* tre giorni.
Art. 1, comma 4:	*lavoro occasionale:* dodici giorni non prorogabili in coerenza con la condizione di occasionalità.
Art. 3, lett. b:	*deroga al divieto di assunzione temporanea:* tre mesi prorogabili.
Art. 2:	*settore aero portuale:* quattro e sei mesi.
Art. 10, comma 8:	*contratti di breve durata:* fino a sette mesi, non prorogabili, o maggior durata stabilita dalla contrattazione collettiva.
Art. 3, lettera b:	*deroga al divieto per assunzioni di lavoratori in mobilità:* dodici mesi non prorogabili.
Art. 10, comma 6:	*lavoratori anziani in possesso dei requisiti di pensionamento:* due anni, ripetibili.
Art. 4, comma 2:	*ipotesi di proroga:* tre anni complessivi.
Art. 10, comma 4:	*contratti dei dirigenti:* cinque anni.

Occorre fornire un chiarimento relativo alle attività stagionali, in particolare a quelle ricomprese nella voce n. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 1525/1963, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 378/1995, che vi ha inserito le aziende turistiche con periodi minimi di inattività di settanta giorni continuativi o centoventi non continuativi.

Ora, quanto alle causali di legittima apposizione del termine, il decreto legislativo n. 368 soprarichiamato, nell'art. 10, settimo comma, lett. *b)*, rinvia alle suddette attività stagionali tabellate a mero titolo esemplificativo e non esclusivo in ordine alla individuazione delle relative fattispecie, con la conseguenza che i presupposti applicativi di cui alla predetta voce n. 48 non sono più richiesti in quanto prevale l'allegazione della motivazione presentata dall'imprenditore conformemente alla nuova legge.

Non sembra sussistere, peraltro, alcuna predeterminazione di durata di questi contratti, la quale rappresenta oggi una variabile dipendente dalle esigenze dell'assetto produttivo di riferimento, sicché, per l'effetto abrogativo ex art. 11 primo comma, nel settore turistico - diversamente dalla prassi di applicazione della legge n. 230 - sono ora ammesse assunzioni a termine anche per periodi superiori a sei mesi all'anno se supportate dalle motivazioni datoriali addotte e, comunque, indipendentemente dai presupposti di applicabilità di cui alla voce n. 48 cit.

8. *Proroga del termine.*

Il contratto di lavoro a termine può essere prorogato, secondo quanto stabilito dall'art. 4, anche per un periodo largamente superiore a quello iniziale, ferma restando la durata complessiva di tre anni ed eccezion fatta per i contratti di breve durata ex art. 10, ottavo comma.

Premesso che l'istituto della proroga come quello del rinnovo già risultava normato nell'ordinamento in vista di approntare misure di prevenzione degli abusi, si osserva che l'attualizzazione della disciplina, mentre conferma la possibilità di un indefinito numero di rinnovi sempreché separati dagli intervalli temporali fissati dall'art. 5, terzo comma, e ne sussistano i presupposti, ribadisce il principio dell'unica proroga senza tuttavia circoscriverne la durata, purché - si ribadisce - nel complesso inferiore a tre anni. Con ciò stesso, il legislatore esprime un ulteriore segnale circa l'accezione elastica dell'istituto in commento.

Quanto alla giustificazione della proroga vi è infine da dire che le ragioni oggettive indicate dal legislatore sono prive del carattere della imprevedibilità e/o eccezionalità e/o straordinarietà.

È, dunque, da ritenersi superata quella previgente disposizione che subordinava la legittimità della proroga alla sussistenza di esigenze contingenti ed imprevedibili. In particolare, fermo restando che la proroga deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, ciò implica la possibilità che le ragioni giustificatrici della proroga, oltre che prevedibili sin dal momento della prima assunzione, siano anche del tutto diverse da quelle che hanno determinato la stipulazione del contratto a termine purché riconducibili a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all'art. 1 del decreto.

Quanto alle modalità della proroga, il decreto n. 368 richiede anche il necessario consenso del lavoratore, per la validità ed efficacia del quale non necessaria la forma scritta (Cass. 23 novembre 1988, n. 6305).

Peraltro, la nuova disciplina della proroga del contratto a termine è destinata a trovare applicazione già con riguardo ai contratti stipulati nel vigore della previgente disciplina stante l'abrogazione della legge n. 230/1962.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

9. *Prosecuzione del termine.*

L'art. 5 del decreto disciplina, poi, l'ipotesi della prosecuzione del rapporto individuando un «periodo di tolleranza». Più precisamente, si stabilisce che, ove il rapporto di lavoro continui dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore, per ogni giorno di continuazione, una maggiorazione della retribuzione.

Pur tuttavia, nel caso in cui il rapporto prosegua per più di venti o trenta giorni, rispettivamente, per i contratti di durata inferiore o superiore a sei mesi, il contratto si considererà a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

10. *Limiti alla successione dei contratti a termine.*

Quanto alla patologia del contratto, essa è contemplata nell'art. 5, che ne stabilisce la conversione a tempo indeterminato:

dalla data di stipula del primo contratto, quindi con efficacia retroattiva, se le assunzioni si siano succedute senza soluzione di continuità (quinto comma);

dalla data di assunzione di un secondo contratto a tempo determinato, se la riassunzione sia intervenuta entro un periodo di dieci o venti giorni dalla data di scadenza del contratto (rispettivamente di durata inferiore o maggiore di sei mesi [terzo comma]): ritenendo ovviamente che il termine scadenziale comprenda anche il periodo di eventuale prosecuzione del contratto e/o di proroga dello stesso;

(come visto) dal ventunesimo o dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza contrattuale, nel caso di prosecuzione indennizzata del rapporto (secondo comma).

In applicazione del disposto succitato, si conferma l'orientamento ministeriale di cui a circ. n. 53/97, concernente la disciplina sanzionatoria in materia di contratto a tempo determinato, con la puntualizzazione che la novella legislativa a mente dell'art. 5, terzo comma, chiarisce la regola applicabile ai fini della conversione di contratti con durata fino a sei mesi, o superiore a sei mesi, per i quali la terminologia adottata nell'art. 12 della legge n. 196/1997 aveva lasciato spazio a qualche dubbio.

11. *Abrogazioni e regime transitorio.*

Il decreto legislativo n. 368, disponendo la regolamentazione giuridica dell'intera materia del contratto a termine, non ammette intersezioni applicative con le precedenti disposizioni che nel nuovo assetto normativo sono, pertanto, direttamente (come la legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni, l'art. 8-*bis* della legge 25 marzo 1983, n. 79, l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56) o indirettamente abrogate.

In relazione agli effetti derivanti dalle predette abrogazioni, l'art. 11, comma 2, del decreto dispone tuttavia che «le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi del citato art. 23 e vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro stessi».

La previsione *de qua* ha, quindi, l'effetto di mantenere, pur se in via transitoria, l'efficacia delle clausole dei contratti collettivi nazionali fino alla loro naturale scadenza, in tal modo facendo salve, anche nella vigenza della nuova normativa, le ipotesi di legittima apposizione del termine ivi indicate, con la conseguenza che il riferimento alle stesse esonera il datore di lavoro dal fornire ulteriori giustificazioni.

Si ricorda, infatti, che l'art. 23, comma 1, della legge n. 56/1987 aveva affidato alla contrattazione collettiva il compito di individuare, accanto alle ipotesi tipizzate dal legislatore, ulteriori ipotesi in cui ammettere l'apposizione del termine.

In tal senso, disponeva, altresì, che nei contratti collettivi fosse stabilito il numero percentuale dei lavoratori che potesse essere assunto con detta forma contrattuale rispetto ai lavoratori impegnati a tempo indeterminato.

Attualmente, dunque, le clausole dei contratti collettivi nazionali in vigore (ivi comprese quelle relative all'individuazione dei limiti percentuali) continueranno ad avere efficacia accanto alle altre ipotesi che la disciplina del decreto n. 368 ricollega alle richiamate esigenze di carattere «tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo» che, come più volte detto, legittimano ad oggi l'apposizione del termine.

Va in ogni caso precisato, in proposito, come le ipotesi di lavoro a tempo determinato individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 23, legge 56/1987, siano aggiuntive e non sostitutive di quelle indicate dalla legge. Le clausole dei contratti collettivi nazionali in vigore, in altri termini, continueranno ad affiancarsi (e non a sostituirsi) alle ipotesi di legge, con la sola differenza che al *numerus clausus* di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche e integrazioni si viene ora a sostituire la clausola generale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368. Lo stesso dicasi per le clausole di contingentamento disposte dai contratti collettivi di cui all'art. 23, legge n. 56/1987, che, almeno in linea di principio, stabiliscono tetti massimi alle assunzioni a tempo determinato con esclusivo riferimento alle ipotesi tipizzate dalla autonomia collettiva e non anche a quelle già legittimate dal legislatore.

Roma, 1° agosto 2002

Il Ministro: MARONI

02A10287

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga del prof. Mauro Masi a commissario straordinario della SIAE

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 2002 l'incarico di commissario straordinario della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) conferito al prof. Mauro Masi è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002.

02A10389

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale del 31 luglio 2002:

Pelella Riccardo, notaio residente nel comune di Ribera, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Sciacca, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ottoni Cesare, notaio residente nel comune di Assisi, distretto notarile di Perugia, e trasferito nel comune di Sassoferrato, distretto notarile di Ancona, con l'anzidetta condizione;

Casale Carmen Maria, notaio residente nel comune di Orsogna, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di San Vito Chietino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Gallo Enrico, notaio residente nel comune di Boves, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Cuneo, con l'anzidetta condizione;

de Candia Pasquale, notaio residente nel comune di Camino, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Vieste, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ianaro Vincenzo, notaio residente nel comune di Altamura, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Montalbano Jonico, distretto notarile di Matera, con l'anzidetta condizione;

Barone Enrico, notaio residente nel comune di San Miniato, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Pisa, con l'anzidetta condizione;

Bianchini Francesco, notaio residente nel comune di Muro Lucano, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Potenza, con l'anzidetta condizione;

Musto Maria, notaio residente nel comune di Caiazzo, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Trentola Ducenta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Musitelli Mariangela, notaio residente nel comune di Ozieri, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Arzachena, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Calvi Vittoria, notaio residente nel comune di Castellaneta, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Manduria, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Conte Fabio, notaio residente nel comune di Sedegliano, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Udine, con l'anzidetta condizione.

02A10309

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 12 agosto 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9780
Yen giapponese	116,53
Corona danese	7,4278
Lira Sterlina	0,63860
Corona svedese	9,2820
Franco svizzero	1,4618
Corona islandese	83,77
Corona norvegese	7,4660
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57379
Corona ceca	31,036
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,69
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,5907
Lira maltese	0,4146
Zloty polacco	4,0927
Leu romeno	32182
Tallero sloveno	227,2786
Corona slovacca	44,115
Lira turca	1606000
Dollaro australiano	1,8083
Dollaro canadese	1,5368
Dollaro di Hong Kong	7,6285
Dollaro neozelandese	2,1108
Dollaro di Singapore	1,7191
Won sudcoreano	1173,60
Rand sudafricano	10,2333

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A10466

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcio Carbonato + vitamina D3 Bruni».

Estratto decreto n. 301 del 14 giugno 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CALCIO CARBONATO + VITAMINA D3 BRUNI nelle forme e confezioni: «1000 MG + 880 U.I. granulato effervescente» «30 bustine» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Bruni S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Flavia - Palermo, Corso Basilica Soluntina, 67, c.a.p. 90017, Italia, codice fiscale n. 02656370828.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «1000 MG + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine - A.I.C. n. 034856017 (in base 10); 117R2K (in base 32);

Classe «A» - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (Art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Forma farmaceutica: granulato effervescente

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore: La.Fa.Re. S.r.l., stabilimento sito in Ercolano - Napoli, via Sac. Benedetto Cozzolino n. 77 (produzione, controllo e confezionamento);

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg; vitamina D3 880 UI;

eccipienti: acido citrico; aspartame; saccarina sobica; aroma arancio (mk 500) giallo arancio s; maltodestrina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale carenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10146

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Centiax»

Estratto decreto n. 319 del 4 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio deI medicinale CENTIAX nelle forme e confezioni: «"250 mg polvere e solvente per soluzione per uso intramuscolare o endovenoso" 1 flacone polvere + fiala solvente 2 ml», «"500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso" 1 flacone polvere + fiala solvente 2 ml», «"1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso" 1 flacone polvere + fiala solvente 4 ml, «"1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 1 flacone polvere + fiala solvente 4 ml con lidocaina cloridrato 1%» «"2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso" 1 flacone polvere + fiala solvente 10 ml» alle condizioni e con le specificazione di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Washington, 7, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 12363980157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone polvere + fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 035276017 (in base 10), 11NK7K (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Classe: «A». Allegato I provv. CUF 4 dicembre 2001. Nota: 55.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Anfarm-Hellas S.A. Pharmaceuticals K. Paleologou & Perikleous 27 152 82 Halandriatene (Grecia).

Composizione: 1 flacone contiene:

principio attivo: Cefatoxime sodico 262 mg (pari a cefatoxime 250 mg);

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 2 ml.

Confezione: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone polvere + fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 035276029 (in base 10), 11NK7X (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per sospensione iniettabile.

Classe: «A». Allegato I Provv. CUF 4 dicembre 2001. Nota: 55.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Anfarm-Hellas S.A. Pharmaceuticals K. Paleologou & Perikleous 27 152 82 Halanbriatene (Grecia).

Composizione: 1 flacone contiene:

principio attivo: cefatoxime sodico 524 mg (pari a cefatoxime 500 mg);

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 2 ml.

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone polvere + fiala solvente 4 ml - A.I.C. n. 035276031 (in base 10), 11NK7Z (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Classe: «A». Allegato I Provv. CUF 4 dicembre 2001. Nota: 55.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Anfarm-Hellas S.A. Pharmaceuticals K. Paleologou & Perikleous 27 152 82 Halandriatene (Grecia).

Composizione: 1 flacone contiene:

principio attivo: cefatoxime sodico 1048 mg (pari a Cefatoxime 1 g);

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 4 ml.

Confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + fiala solvente 4 ml con lidocaina cloridrato 1% - A.I.C. n. 035276043 (in base 10), 11NK8C (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Classe: «A». Allegato I Provv. CUF 4 dicembre 2001. Nota: 55.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Anfarm-Hellas S.A. Pharmaceuticals K. Paleologou & Perikleous 27 152 82 Halandriatene (Grecia).

Composizione: 1 flacone contiene:

principio attivo: cefatoxime sodico 1048 mg (pari a cefatoxime 1 g);

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili 4 ml; Lidocaina cloridrato Q.B. a 4 ml.

Confezione: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 035276056 (in base 10), 11NK8S (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Classe: «A» uso ospedaliero H.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini dello fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Anfarm-Hellas S.A. Pharmaceuticals K. Paleologou & Perikleous 27 152 82 Halandriatene (Grecia).

Composizione: 1 flacone contiene:

principio attivo: Cefatoxime sodico 2096 mg (pari a cefatoxime 2 g);

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi.

È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10143

Autorizzazione dell'immissione in commercio della specialità medicinale «Trosyd»

Estratto decreto n. 381 del 22 luglio 2002

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «TROSYD», rilasciata alla società Pfizer Consumer Health Care S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, strada statale 156 km 50 - cap. 04010 - Italia, codice fiscale n. 04866591003, nelle seguenti confezioni:

«20 mg/g crema vaginale» un tubo 78 g - A.I.C. n. 025647025;

«100 mg ovuli» 6 ovuli - A.I.C. n. 025647076;

«lavanda vaginale 0,2%» 5 flaconi 150 ml - A.I.C. n. 025647126.

Vine sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ginotrosyd», nelle seguenti confezioni:

«2% crema vaginale» tubo 78 g - A.I.C. n. 035632013;

«100 mg ovuli» 6 ovuli - A.I.C. n. 035632025;

«0,2% soluzione vaginale» 5 flaconi 150 ml - A.I.C. n. 035632037.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «2% crema vaginale» tubo 78 g» - A.I.C. n. 035632013 (in base 10), 11ZDWF (in base 32).

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Confezione: «100 mg ovuli» 6 ovuli - A.I.C. n. 035632025 (in base 10), 11ZDWT (in base 32).

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Confezione: «0,2% soluzione vaginale» 5 flaconi 150 ml - A.I.C. n. 035632037 (in base 10), 11ZDX5 (in base 32).

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. n. 025647025, 025647076, 025647126, in precedenza attribuiti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10140

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flumarin»

Estratto decreto n. 383 del 22 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLUMARIN anche nelle forme e confezioni:

«bambini supposte» 10 supposte, «adulti supposte», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, c.a.p. 43100, Italia, codice fiscale n. 01697370342.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «bambini supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 028332056 (in base 10), 0V0N0S (in base 32).

Forma farmaceutica: supposta;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.p.a. stabilimento sito in Pero-Milano (Italia), via Galilei, 7 (produzione, confezionamento e controllo); Lamp S. Prospero S.p.a. stabilimento sito in S. Prospero S/Secchia - Modena (Italia), via della Pace 25/A (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 supposta:

principio attivo: Morniflumato 400 mg;

eccipiente: gliceridi semisintetici solidi (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «adulti supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 028332068 (in base 10), 0V0N14 (in base 32).

Forma farmaceutica: supposta.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Produttore: Montefarmaco S.p.a. stabilimento sito in Pero-Milano (Italia), via Galilei, 7 (produzione, confezionamento e controllo); Lamp S. Prospero S.p.a. stabilimento sito in S. Prospero S/Secchia - Modena (Italia), via della Pace 25/A (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 supposta:

principio attivo: Morniflumato 700 mg;

eccipiente: gliceridi semisintetici solidi (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da febbre, a carico delle vie aeree (laringiti, tracheiti, bronchiti), dell'apparato O.R.L. (sinusiti, otiti, tonsilliti, faringiti), dell'apparato urogenitale (cistiti, uretriti, prostatiti, vaginiti, annessiti) e dell'apparato osteoarticolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10165

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citiflux»

Estratto decreto n. 386 del 22 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CITIFLUX nelle forme e confezioni:

«1 mg/2 ml bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose, «2 mg/2 ml adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose, «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml;

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Villa Sayonara - Sanremo - Imperia, Strada Solaro, 75/77, c.a.p. 18038, Italia, codice fiscale 00071020085.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «1mg/2ml bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose;

A.I.C. n. 035354012 (in base 10), 11QXDW (in base 32).

Classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Forma farmaceutica: Soluzione da nebulizzare;

Validità prodotto Integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Farmila - Farmaceutici Milano S.r.l., stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) Italia, via E. Fermi, n. 50 (Produzione completa e controlli).

Composizione: un contenitore da 2 ml contiene:

principio attivo: flunisolide 1 mg;

eccipienti: glicole propilenico 1 ml; sodio cloruro 4,5 mg; sodio citrato tribasico 75 mg; acido citrico 30 mg; acqua depurata quanto basta a 2 ml.

Confezione: «2 mg/2 ml adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose;

A.I.C. n. 035354024 (in base 10), 11QXF8 (in base 32)

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

Classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Farmila - Farmaceutici Milano S.r.l., stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) Italia, via E. Fermi, n. 50 (Produzione completa e controlli);

Composizione: un contenitore da 2 ml contiene:

principio attivo: flunisolide 2 mg;

eccipienti: glicole propilenico 1 ml; sobio cloruro 4,5 mg; sodio citrato tribasico 75 mg; acido citrico 30 mg; acqua depurata quanto basta a 2 ml.

Confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 035354036 (in base 10), 11QXFN (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

Classe: «A» . Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: Farmila - Farmaceutici Milano S.r.l., stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) Italia, via E. Fermi, n. 50 (Produzione completa e controlli);

Composizione: 30 ml contengono:

principio attivo: flunisolide 30 mg;

eccipienti: glicole propilenico 15 ml; sodio cloruro 135 mg; acqua depurata quanto basta a 30 ml.

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10145

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zirtec»

Estratto decreto n. 387 del 22 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ZIRTEC anche nelle forme e confezioni: «"10 mg compresse rivestite con film" 7 compresse» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ucb Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pianezza - Torino, via Praglia, 15, c.a.p. 10044, Italia, codice fiscale n. 00471770016.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse - A.I.C. n. 026894042 (in base 10), 0TNRQU (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Ucb Pharma S.p.a. stabilimento sito in Pianezza - (Torino) (Italia), via Praglia 15 (Produzione e confezionamento, controllo e rilascio dei lotti); Ucb Farchim S.A., stabilimento sito in Chemin de Croix Blanche - Bulle (Svizzera), Z.I. de Planchy 10 (Produzione); Alfa Wassermann S.p.a. stabilimento sito in Alanno Scalo (Pescara), Contrada S. Emidio (Confezionamento).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: cetirizina dicloridrato 10 mg;

eccipienti: lattosio 66,4 mg; cellulosa microcristallina 37 mg; silice colloidale 0,6 mg; magnesio stearato 1,2 mg; idrossi-propil-metil-cellulosa 2,16 mg; polietilenglicole 0,22 mg; titanio biossodio 1,08 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle riniti e delle congiuntiviti stagionali della rinite cronica allergica e dell'orticaria di origine allergica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10144

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vancomicina IBP Pharma»

Estratto decreto n. 390 del 22 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VANCOMICINA IBP PHARMA nelle forme e confezioni:

«"500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale", 1 flaconcino da 500 mg»;

«"1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale" 1 flaconcino da 1 g»;

«"250 mg capsule rigide" 4 capsule» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Pavese Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa, 10, c.a.p. 27100, Italia, codice fiscale n. 11278030157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 500 mg - A.I.C. n. 035004011 (in base 10), 11D7MC (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Classe: «H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto Biochimico Pavese Pharma stabilimento sito in Pavia Italia, viale Certosa 10 (tutte).

Composizione: 1 flacone liofilizzato:

principio attivo: vancomicina cloridrato 512,57 mg;

eccipiente: N.A.

Confezione: «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 1 g - A.I.C. n. 035004023 (in base 10), 11D7MR (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.

Classe: «H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in considerazione della dichiarazione dello società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto Biochimico Pavese Pharma stabilimento sito in Pavia Italia, viale Certosa 10 (tutte).

Composizione: 1 flacone liofilizzato:

principio attivo: vancomicina cloridrato 1025,14 mg;

eccipiente: N.A.

Confezione: «250 mg capsule rigide» 4 capsule - A.I.C. n. 035004035 (in base 10), 11D7N3 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Classe: «A».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fulton medicinali S.p.a. stabilimento sito in Arese Milano Italia, via Marconi 28/9 (tutte).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: vancomicina cloridrato 256 mg;

eccipienti: gelatina 109,8 mg: biossido di titanio 2,2 mg: polietilenglicole 6000 444 mg.

Indicazioni terapeutiche: per la polvere: vancomicina è indicata nella terapia delle infezioni stafilococciche gravi sostenute da ceppi meticillino-resistenti. È particolarmente indicata in quei pazienti che, o non possono essere trattati con peniciliine o cefalosporine o non hanno risposto a questo trattamento oppure in quei casi in cui i microrganismi in gioco sono sensibili alla vancomicina e resistenti agli altri antibiotici.

Vancomicina è stata impiegata con successo da sola nel trattamento dell'endocardite stafilococcica. La sua efficacia è stata dimostrata in altre infezioni stafilococciche tra cui l'osteomielite, la polmonite, la setticemia e le infezioni dei tessuti molli.

L'efficacia della vancomicina da sola o in associazione con un aminoglicoside è stata riportata per le endocarditi causate dallo streptococcus viridans o dalla streptococcus bovis. Per le endocarditi causate da enterococchi (ad es. e.faecalis). La vancomicina è risultata efficace nel trattamento delle endocarditi da difteroidi; è stata anche usata in associazioni con rifampicina, con aminoglicoside o con entrambi nelle fasi precoci dell'endocardite valvolare causata da staphylococcus epidermidis o da difteroidi.

Campioni per colture batteriologiche dovrebbero essere ottenuti per isolare ed identificare l'organismo responsabile e per determinare la sua sensibilità al cloridrato di vancomicina.

Vancomicina polvere per soluzione per infusione endovenosa può essere somministrata per via orale nelle coliti pseudomembranose associate ad antibioticoterapia causate da clostridium difficile.

La somministrazione endovenosa della vancomicina non è considerata efficace per questa indicazione. La vancomicina assunta per via orale non è efficace in altri tipi di infezioni.

Sebbene non siano stati condotti studi clinici controllati di efficacia la somministrazione di vancomicina per via endovenosa è consigliata dalla American Heart Association e dalla American Dental Association come profilassi nelle endocarditi batteriche in pazienti allergici alla penicillina che abbiano malattie cardiache congenite, o reumatiche, o altre malattie cardiache valvolari acquisite, quando tali pazienti si sottopongono a interventi dentali o chirurgici del tratto respiratorio superiore.

Indicazioni terapeutiche: per le capsule: trattamento della colite pseudomembranosa da clostridium difficile associata ad antibioticoterapia.

La somministrazione endovenosa della vancomicina non è considerata efficace per questa indicazione.

La vancomicina assunta per via orale non è efficace in altri tipi di infezioni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10142

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asoptil»

Estratto decreto n. 391 del 22 luglio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ASOPTIL nella forma e confezione: «1 mg/ml collirio, soluzione», flacone da 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Scharper S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Manzoni, 45, c.a.p. 20121, Italia, codice fiscale n. 09098120158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: 1 mg/ml collirio, soluzione», flacone da 10 ml - A.I.C. n. 033754019 (in base 10), 1062X3 (in base 32).

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Ursapharm Arzneimittel GmbH - Industriestrasse - 66129 Saarbrucken (Germania) (probuzione controllo e confezionamento).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: acido salicilico 1 mg;

eccipienti: Cloressidina gluconato; acido borico; sodio tetraborato; cloruro di sodio; sodio Edta; acqua per soluzioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: blefariti e congiuntiviti aspecifiche, irritazioni oculari da polvere, smog o sole.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10141

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bronchenolo Gola».

Estratto provvedimento n. 403 del 12 luglio 2002

Specialità medicinale: BRONCHENOLO GOLA.

Società: Iodosan S.p.a., via Zambeletti, 20021 - Baranzate di Bollate (Milano).

Confezioni:

«1.5 mg pastiglie gusto miele-limone» 20 pastiglie, A.I.C. n. 032199022;

«1,5 mg pastiglie gusto arancia» 20 pastiglie, A.I.C. n. 032199034;

«1,5 mg pastiglie gusto menta» 20 pastiglie, A.I.C. n. 032199061.

Oggetto provvedimento di modifica:

Richiesta prolungamento smaltimento scorte: «i lotti delle confezioni della specialità medicinale Bronchenolo gola», «1,5 mg pastiglie gusto miele-limone» 20 pastiglie, A.I.C. n. 032199022 «Bronchenolo gola», «1,5 mg pastiglie gusto arancia» 20 pastiglie, A.I.C. n. 032199034 «Bronchenolo gola», «1,5 mg pastiglie gusto menta» 20 pastiglie, A.I.C. n. 032199061 - prodotti anteriormente al 27 marzo 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 52, del 27 febbraio 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 24 settembre 2002»

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10151

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stemetil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 410 del 18 luglio 2002

Medicinale: STEMETIL.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma s.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr, n. 5, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 00832400154;

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta;

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificato come di seguito indicata:

Si approva la modifica degli stampati. La denominazione delle etichette deve essere modificata in conformità agli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 014284018 - 20 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 014284020 - 5 supposte 10 mg;

A.I.C. n. 014284032 - IM 5 fiale 2 ml 10 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 014284018 - 20 compresse 5 mg varia a «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 014284020 - 5 supposte 10 mg varia a «210 mg supposte» 5 supposte;

A.I.C. n. 014284032 - IM 5 fiale 2 ml 10 mg varia a «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml.

I lotti già prodotti passano essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10147

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Primesin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 455 del 24 luglio 2002

Medicinale: PRIMESIN;

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames snc, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 07254500155;

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche;

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: «Primesin è indicato in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria e dislipidemia di tipo

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

misto (tipo Iia e Iib secondo Fredrickson), per ridurre i livelli di colesterolototale (TC), colesterolo LdL (LdL-C), apolipopoproteina B (apo B) e trigliceridi (TG), quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inedaguata.»;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029416031 - «20 mg capsule» 28 capsule;

A.I.C. n. 029416043 - «40 mg capsule» 14 capsule;

A.I.C. n. 029416056 - «40 mg capsule rigide» 28 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 029416068 - «80 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 28 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «40 mg capsule rigide» 28 capsule (A.I.C. n. 029416056) sospesa per mancata commercializzazione l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

02A10148

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipaxan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 466 del 24 luglio 2002

Medicinale: LIPAXAN.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Viale Fulvio Testi, n. 330, c.a.p. 20126, Italia, codice fiscale n. 00737420158.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche;

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: «Lipaxan è indicato in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria e dislipidemia di tipo misto (tipo Iia e Iib secondo Fredrickson), per ridurre i livelli di colesterolototale (TC), colesterolo LdL (LdL-C), apolipopoproteina B (apo B) e trigliceridi (TG), quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inedaguata.»

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029199015 - «20 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 029199027 - «40 mg capsule rigide» 14 capsule;

A.I.C. n. 029199039 - «40 mg capsule rigide» 28 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 029199041 - «80 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «40 mg capsule rigide» 28 capsule (A.I.C. n. 029199039) sospesa per mancata commercializzazione l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

02A10149

Modificazione dell'autorizzazione all' immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carboplatino»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 467 del 24 luglio 2002

Medicinale: CARBOPLATINO.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Via Robert Koch, n. 1.2, c.a.p. 20152, Italia, codice fiscale n. 03004600965.

Variazione A.I.C.: modifica/aggiunta indicazione terapeutica;

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Visto il parere della CUF del 5-6 febbraio 2002, si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

«Carboplatino» Pharmacia è indicato per il trattamento dei seguenti tumori solidi:

carcinoma epiteliale dell'ovaio in fase avanzata;

carcinoma del polmone a piccole cellule;

carcinoma epidermoide della testa e del collo.

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032776015\G - 50 mg/5 ml 1 flacone;

A.I.C. n. 032776027\G - 150 mg/15 ml 1 flacone;

A.I.C. n. 032776039\G - «450 mg/45 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 450 ml.

Inoltre per adeguamento agli standard terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

A.I.C. n. 032776015\G - «50 mg/5 ml soluzione per infusione endovenosa»1 flacone 5 ml

A.I.C. n. 032776027\G - «150 mg/15 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 150 ml

A.I.C. n. 032776039\G - «450 mg/45 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 450 ml

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A10150

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «M.I.T. Fiduciaria S.r.l.», in Milano.

Con decreto dirigenziale 25 luglio 2002, emanato dal Ministero delle attività produttive, la Società «M.I.T. Fiduciaria S.r.l.» con sede legale in Milano (numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. 03546290960) è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

02A10310

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Alta Langa».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda inoltrata dalla regione Piemonte in data 10 dicembre 2001, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Alta Langa»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Asti il 16 luglio 2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 24-25 luglio 2002, presente il funzionario della regione Piemonte, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ALTA LANGA»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Alta Langa» è riservata ai vini spumanti, bianco, rosato e rosso, ottenuti esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

«Alta Langa» spumante bianco;

«Alta Langa» spumante rosato;

«Alta Langa» spumante rosso.

Art. 2.

Base ampelografica

1. La denominazione «Alta Langa» è riservata ai vini spumanti, bianco, rosato e rosso, ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigni Pinot nero e/o Chardonnay dal 90 al 100%.

2. Per l'eventuale restante 10% possono concorrere le uve provenienti dai vitigni raccomandati o autorizzati, non aromatici, nelle unità amministrative della zona di produzione di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve destinate all'ottenimento dei vini spumanti «Alta Langa» è costituita dalle particelle fondiarie di collina e di spiccata vocazione viticola situate, nelle province di Cuneo, Asti ed Alessandria, nei territori dei seguenti comuni:

provincia di Alessandria: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Belforte Monferrato, Bistagno, Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto, Cartosio, Casaleggio Boiro, Castelnuovo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Cassine, Cassinelle, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Lerma, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Mornese, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Parodi Ligure, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo, Trisobbio, Visone;

provincia di Asti: Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelrocchero, Cessole, Coazzolo, Fontanile, Loazzolo, Maranzana, Monastero Bormida, Mombaldone, Mombaruzzo, Montabone, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Vesime;

provincia di Cuneo: Alba (territori alla destra orografica del fiume Tanaro), Albaretto Torre, Arguello, Bastia, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Briaglia, Camerana, Camo, Carrù, Castellino Tanaro, Castelletto Uzzone, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Ceva (territori alla destra orografica del torrente Cevetta fino alla confluenza nel Tanaro, da qui i territori alla destra orografica del fiume Tanaro), Cigliè, Clavesana, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Cissone, Gorzegno, Gottasecca, Grinzane Cavour, Igliano, Lequio Berria, Levice, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovì (territori alla destra orografica del torrente Ellero fino a raggiungere da sud l'abitato di Mondovì, quindi proseguendo verso nord-est i territori a destra della s.s. 28 per Fossano, fino al confine comunale con Magliano Alpi), Monesiglio, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Murazzano, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piozzo, Prunetto, Roascio, Rocca di Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddino, Rodello, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Torre Bormida, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Vicoforte.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alta Langa» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: i terreni marmosi, calcareo-argillosi, a fertilità moderata;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi e pianeggianti;

altitudine: non inferiore a metri 250 s.l.m.;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 4.000;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera bassa; sistema di potatura: il Guyot tradizionale o il cordone speronato ad altezza massima dal suolo di cm 90).

pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini «Alta Langa» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva kg/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
«Alta Langa» bianco	11.000	9,50% vol.
«Alta Langa» rosato	11.000	9,50% vol.
«Alta Langa» rosso	11.000	9,50% vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alta Langa» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente comma 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento, elaborazione ed invecchiamento dei vini «Alta Langa» devono essere effettuate nel territorio della regione Piemonte.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa uva/vino	Produzione max di vino
«Alta Langa» spumante bianco	65%	7.150 litri
«Alta Langa» spumante rosato	65%	7.150 litri
«Alta Langa» spumante rosso	65%	7.150 litri

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche di qualità.

4. Nella elaborazione dei vini spumante «Alta Langa» bianco, rosato e rosso dev'essere applicato il metodo della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale o classico.

5. Nel caso venga indicata l'annata di raccolta delle uve è consentita, a scopo migliorativo, nella composizione della partita, l'aggiunta nella misura massima del 15%, di «Alta Langa» più giovane ad «Alta Langa» più vecchio o viceversa.

6. Per i vini «Alta Langa» la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata «Piemonte» spumante.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini spumanti «Alta Langa» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Alta Langa» spumante bianco:

spuma: fine e persistente;

limpidezza: brillante;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: netto, fruttato e complesso, con sentori che ricordano il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;

sapore: secco, sapido e ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l in acido tartarico;

estratto secco netto minimo: 14,0 g/l.

«Alta Langa» spumante rosato:

spuma: fine e persistente;

limpidezza: brillante;

colore: rosato più o meno intenso;

odore: netto, fruttato e complesso, con sentori che ricordano il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;

sapore: secco, sapido e ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l in acido tartarico;

estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;

«Alta Langa» spumante rosso spuma: fine e persistente; limpidezza: brillante;

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: netto, fruttato e complesso, con sentori che ricordano il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;

sapore: secco, sapido e ben strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l in acido tartarico;

estratto secco netto minimo: 14,0 g/l.

2. È facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto minimo con proprio decreto.

3. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine «Alta Langa» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

Il riferimento alle varietà di uve che lo compongono è consentito solo su etichette complementari. Sulle medesime etichette complementari è possibile indicare il periodo dell'avvenuta sboccatura.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Alta Langa» è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione dei vini «Alta Langa» è consentita esclusivamente l'utilizzazione delle diciture «fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo tradizionale» o «metodo classico» o «metodo tradizionale classico» alle condizioni previste dalla normativa vigente. È pertanto vietato l'uso nella designazione dei vini «Alta Langa» l'utilizzazione della semplice dicitura «fermentazione in bottiglia».

4. L'indicazione dell'annata di raccolta è consentita a condizione che la durata del processo di elaborazione, comprendente l'invecchiamento nell'azienda di produzione, non sia stata inferiore a trenta mesi a decorrere dalla vendemmia.

5. La menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo, è consentita, alle condizioni previste dalla legge.

Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini «Alta Langa» per la commercializzazione devono essere di tipo idoneo da spumante, di capacità consentita dalle vigenti leggi, con l'esclusione del contenitore da 200 cl e chiuse con tappo in sughero a forma di fungo ancorato.

2. È vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da compromettere il prestigio del vino. Per i vini «Alta Langa» destinati all'esportazione è autorizzato il confezionamento in bottiglie aventi capacità consentite dal Paese importatore.

3. Le bottiglie non etichettate ed ancora in fase di elaborazione (Art. 10, lettera *b* del Reg. UE 2333/92 così come modificato dal Reg. UE 1429/96), chiuse con tappo provvisorio possono essere cedute tra elaboratori nell'intemo della sola zona di elaborazione di cui al precedente art. 5, comma 1, purché siano munite di idoneo documento di accompagnamento e previa comunicazione ai servizi repressione frodi competenti per territorio.

02A10298

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognomi in forma originaria

Su domanda del sig. Savino Pisani, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria «Piščanc» del suo cognome, è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-272/02 di data 18 luglio 2002, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/25051 del 4 dicembre 1937 con il quale il cognome del sig. Daniele Piščanc, nato il 13 luglio 1912 a Trieste, era stato ridotto nella forma italiana di «Pisani», con estensione alla moglie Giovanna Danieli.

Per l'effetto, il cognome del sig. Savino Pisani, nato il 30 agosto 1939 a Trieste e qui residente in via Revoltella n. 11, è ripristinato nella forma originaria di «Piščanc».

Su domanda del signor Jordan Pisani, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria «Piščanc» del suo cognome, è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-273/02 di data 18 luglio 2002, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/25051 del 4 dicembre 1937, con il quale il cognome del sig. Daniele Piščanc, nato il 13 luglio 1912 a Trieste, era stato ridotto nella forma italiana di «Pisani», con estensione alla moglie Giovanna Danieli.

Per l'effetto, il cognome del sig. Jordan Pisani, nato il 10 gennaio 1970 a Trieste e qui residente in Strada di Rozzol n. 10, è ripristinato nella forma originaria di «Piščanc».

02A10305 - 02A10306

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651189/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITARIA E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINNESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 8 1 3 *

€ **0,77**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE